LEGISLATURA XX — 3º SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

LIX.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Elenco di omaggi — Ringraziamenti — Congcdi — Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illugali » (N. 2) — Parlano, nella discussione generale, i scnatori Serena, Borgnini, Pierantoni e Cerruti Carlo, relatore — Rinvio del seguito della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore (14 e 50).

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di grazia e giustizia e dei culti e degli affari esteri.

COLONNA D'AVELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Colonna d'Avella di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge: Fanno omaggio al Senato:

Il preside della Società Reale di Napoli, dei Rendiconti dell'Accademia delle scienze sisiche e matematiche;

Il preside della R. Accademia della Crusca, degli Atti della stessa R. Accademia;

Il direttore del Blasonario generale italiano, della II dispensa delle sue pubblicazioni;

Il senatore coute Greppi, del vol. I di una sua opera intitolata: La rivoluzione francese nel carteggio di un osservatore italiano;

Il senatore Sormani-Moretti, degli Atti del Congresso dell'Associuzione ilaliana « Pro Montibus »; Il senatore Pierantoni, delle seguenti sue pubblicazioni:

L'Impero britannico e la Repubblica del Transvaal;

L'Unione interparlamentare e la Conferenza di Cristiania;

Il Carme secolare di Orazio, versione poetica;

Il brigantaggio Borbonico-Popale e la questione dell'Annis;

Gli avvocati di Roma antica;

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, della Relazione statistica dei lavori compiuti in quel distretto giudiziario;

Il ministro dei lavori pubblici, degli Annali del Consiglio delle tarisse delle strade serrate;

Il preside della R. Accademia di agricoltura di Torino, degli Annali della stessa R. Accademia;

Il direttore della Società di navigazione generale italiana, dello Statuto della Società stessa;

Il signor Enrico Barone, di alcune sue Considerazioni militari intorno alla guerra Anglo-Boera;

Il signor Lodovico Caballi, di una sua opera intitolata: De-Rebus Italiae nuperrimus;

195

Tip. del Senato.

LEGISLATURA XX — 3° SESSIONE 1800-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Il ministro di agricoltura, di una sua monografia intitolata: La riforma agraria;

Il direttore del periodico La riforma veterinaria, di una pubblicazione col titolo: Per l'annessione della regia scuola veterin aria di Napoli alla Facoltà medica di quella regia Università;

L'onor. deputato Giuseppe Majorana, di un suo studio su Gli economisti sixiliani.

[Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Mangilli scrive ringraziando il Senato per le onoranze rese al defunto congiunto.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo i senatori Camozzi-Vertova di un mese, e Cucchi, di otto giorni, per motivi di salute.

Se non si fanno obbiezioni, questi congedi s'intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
«Disposizioni contro i matrimoni illegali»
(N. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ».

Ha facoltà di parlare, nella discussione generale, il senatore Serena.

SERENA. Io che nell'altro ramo del Parlamento più volte ebbi occasione di manifestare il mio pensiero intorno alla grave questione che da alcuni giorni si dibatte nel Senato del Regno, avrei preferito di tacere, avrei preferito di ascoltare, come ho fatto sinora, con la massima attenzione, i discorsi eloquenti dei miei colleghi per aspettare il momento della votazione e riaffermare col modesto mio voto le antiche e sincero mie convinzioni.

Ma ho chiesto di parlare e parlo, per rispondere al cortese invito dell'egregio collega ed amico Pellegrini, il quale non so che cosa possa aspettarsi da me dopo l'esauriente e dotto suo discorso, e per fare alcune franche e leali dichiarazioni.

Quand'io seppi che l'onorevole guardasigilli Adeodato Donasi si accingeva a presentare un nuovo disegno di legge su questa materia, dissi subito: non è possibile che un uomo il quale

•

ha così lungamente ed obbiettivamente studiato i più gravi problemi della nostra vita pubblica, si sia a ciò indotto senza aver prima constatata la esistenza di un male veramente grave e non ipotetico, e senza essersi profondamente convinto della efficacia dei mezzi da lui escogitati per ovviare alle perniciose conseguenze del male medesimo.

Dimenticando quindi le discussioni a cui avevo preso parte, dimenticando anche le opinioni da da me altre volte manifestate, mi posi a studiare il progetto di legge Bonasi, quasi con la certezza che le sue ragioni mi avrebbero convinto, e col desiderio vivissimo di trovarmi d'accordo con lui, come in tante altre questioni, anche in questa.

Mi affretto a dichiarare che, essendo pienamente d'accordo col mio illustre amico nella constatazione del male, posso ben ripetere le sue parole: « Occorre di ovviare ad un pericolo gravissimo, qual'è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una forma extralegale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costituito delle famiglie ».

Per affermare che il male non esiste, o che sia di tali proporzioni, come ieri diceva nel suo dotto discorso il collega Cantoni, da non giustificare un provedimento d'urgenza, bisognerebbe dimostrare la falsità, o, per lo meno, la poca esattezza di tutti i documenti raccolti e presentati al Parlamento in questi ultimi ventotto anni dagli autori dei vari disegni di legge sulla precedenza del matrimonio civile.

Ora, se è vero, per le ragioni dette dal Bodio nel 1878 e dal Barazzuoli nel 1893, che non si è potuto e non si può avere una statistica esatta dei matrimoni solamente religiosi; i dati finora raccolti sono più che sufficienti per dimostrare la necessità di un pronto provvedimento.

Nel 1892 e 1893 la Commissione, che su presieduta dall'onor. Mordini ed ebbe dalla Camera dei deputati l'incarico di studiare prima il progetto di legge presentato dal ministro Bonacci e poscia le modificazioni al progetto stesso presentate dal suo successore ministro Eula, per sei lunghi mesi non sece altro che eseguire indagini e preparare elementi per potere con piena cognizione di causa formulare le sue proposte. Non riuscì ad avere notizio per non poche e grandi città, nonchè per certi circondari e grossi comuni del Regno, ma potè

195

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-000 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

constatare che alla fine del 1892 in tutto il Regno si contavano almeno 150,000 matrimoni soltanto religiosi.

Nè quella Commissione, o signori, si arrestò alla constatazione del male: volle farne la diagnosi, e per farla si rivolse ai soli medici veramente competenti, cioè agli egregi magistrati che hanno il dovere di sorvegliare il servizio dello Stato civile e di farne oggetto di annuali relazioni. Avemmo la pazienza di leggere, il collega Pellegrini potrà ricordarlo, i discorsi inaugurali degli anni giuridici di tutto il decennio precedente, e per mezzo del Ministero di grazia e giustizia ci rivolgemmo a tutti i Procuratori generali presso le Corti d'appello del Regno interpellandoli sulla esistenza del male, sulla sua gravità e sopra i rimedi da essi reputati necessari.

Den 15 di questi eminenti magistrati, sopra 24, risposero dichiarandosi concordemente favorevoli al principio della precedenza obbligatoria, ed io (e forse perciò il senatore Pellegrini mi ha fatto l'onore di citarmi) fui incaricato di riassumere le risposte dei 15 Procuratori generali.

Il riassunto, che fu da me comunicato ai mici colleghi in bozze di stampa, è qui a disposizione dei signori senatori. Se il Senato non fosse stanco di una discussione, che pur mantenendosi molto elevata, si è però abbastanza protratta, io mi permetterei di dar lettura non solo delle notizie statistiche da noi raccolte, ma anche dei rapporti di quegli eminenti magistrati. Mi consentirà soltanto il Senato che io dia lettura della risposta del Procuratore generale di Napoli, che in quel tempo era l'illustre senatore Borgnini. Dichiaro subito però che non intendo con ció di mettere in contraddizione il Procuratore generale con l'illustre senatore Dorgnini. Io che ho ascoltato con la più grando attenzione il suo discorso e quelli degli altri colleghi, ricordo che egli incominciò con l'affermare che aderiva pienamente ai principi dell'Ufficio centrale, ma per la mutata condizione delle cose non credeva di poter ora approvare il disegno di legge presentato dallo stesso Ufficio. Avendo quindi rinconfermati i principi del 1893, non si può parlare di contraddizioni. E detto ciò, leggo senz'altro le parole dell'illustre uomo:

« Il Procuratore generale di Napoli rileva

che la libertà di contrarre matrimonio ecclesiastico, scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente, per moltissimi casi, nella possibilità di coonestare con decorose apparenze unioni, alle quali non presiede un serio proposito dei doveri coniugali, se pure non siano occasionati da mire decisamente immorali. Essa è un fomite di meno onesti intendimenti, essa è un mezzo efficace per isviare buon numero di cittadini dal vero matrimonio giuridico, crescendo cosi il numero delle donne sacrificate e dei figli sforniti della pienezza dei diritti famigliari. (Benissimo). Di fronte a questo male, che potrebbe assumere proporzioni maggiori, a ragione lo Stato non deve lasciar fure, lusciar passare, come se si trattasse di una crisi economica, se gli è vero cho la missione dello Stato consiste appunto nel custodire e confortare la morale pubblica e nell'assicurare i diritti delle future generazioni, conservando quel livello generale di costumatezza, senza di che potrebbe dissolversi la civile convivenza ». (Approvazioni).

Costatata l'esistenza e la natura del male, la Commissione approvò con varie modificazioni il progetto ministeriale ed affidò al compianto deputato Barazzuoli l'incarico di scrivere la relazione e di sostenere le proposte modificazioni.

Ma, signori, ho io bisogno di dimestrare la necessità di un pronto provvedimento? Più che il ministro, offenderei Adeodato Bonasi se sospettassi soltanto che egli ha presentato questo disegno di legge per il vano piacere di aggiungere ai tanti progetti che non sono arrivati in porto, un altro che porti il suo nome. Solo chi non lo conosce, come io lo conosco, potrebbe fargli questa gratuita ed inginsta offesa.

Dunque passiamo senz'altro ad esaminare brevemente la proposta ministeriale.

Gli oratori che hanno conchiuso i loro discorsi col dichiarare che avrebbero votato a favore del progetto Bonasi, sono venuti a siffatta conclusione dopo di aver percorso per lungo e per largo il campo della storia e del diritto civile e canonico.

È parso per un momento che l'onor, ministro non avesse presentato un disegno di legge unicamente inteso a diminuire il numero dei matrimoni soltanto religiosi ma una vera e prolegislatura xx — 3ª bessione 1899-900 — discussioni — tornata del 9 maggio 1900

pria riforma del Codice civile; e molti, o io m'inganno, hanno giudicato il disegno di legge non per quello che è o che dice, ma per ciò che essi vogliono che sia, o che possa essere.

Dico la verità, non so come si possa dubitare degli intendimenti del ministro. Ho letto alcune parole della relazione ministeriale, ora le ripeterò aggiungendone delle altre:

« Occorre di ovviare ad un pericolo gravissimo quale è quello che l'istituto del matrimonio venga ad essere minato da una forma extra legale e rivale, contenente germi di dissoluzione dell'ordine costiluito delle famiglie...

« Quello che si può volere è questo: che il diritto spettante allo Stato di regolare i matrimoni nella sostanza e nella forma non sia disconosciuto dai cittadini e che venga punito chiunque siffatto diritto dimentica ».

A me pare adunque che queste poche parole della bellissima relazione ministeriale bastino a provare che non si è avuto in mente di proporre una riforma del Codice civile. Ma vi ha di più, o signori.

· Lo stesso presidente del Consiglio onor. Pelloux, che non si oppose alla presentazione del disegno di legge dell'onor. Finocchiaro-Aprile, che aveva per fondamento il principio della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, lo stesso onor. Pelloux si sarebbe opposto alla presentazione del disegno di legge Bonasi se avesse sospettato che esso importava l'abolizione dell'istituto giuridico del matrimonio civile.

Ben disse il senatore Negri nel suo elevato discorso: tanto il ministro quanto l'Ufficio centrale affermano che la mancanza del matrimonio civile è una colpa la quale porta con sè una sanzione penale, e che il dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale è più di forma che di sostanza. L'Ufficio centrale vuole che si proibisca non già la celebrazione del matrimonio religioso (sarebbe un assurdo) ma la celebrazione di questo prima di quello civile. Il ministro vuole che i ministri del culto denunzino le unioni da loro co usacrate col vincolo religioso e che siano puniti gli sposi i quali in un determinato tempo non contraggono il matrimonio civile. Ecco tutta la differenza.

Si è combattuta, o signori, la precedenza del matrimonio civile in nome del diritto e della libertà di coscienza. Ora io domando: lo Stato è o non è l'unico e supremo regolatore dell'ordine delle famiglie? E se lo è, quando quest'ordine risulta profondamente turbato e « minato da alcune forme di matrimoni extralegali
e rivali del matrimonio civile » non ha lo Stato
il diritto, anzi il dovere, di ristabilire quest'ordine con disposizioni legislative la cui trasgressione costituisce una colpa che deve essere
severamente punita?

Questa punizione voi la chiamate violenza, ma ieri da parizsuo l'onor. mio amico Schupfer vi ha dimostrato che coercizione non è sinonimo di violenza.

E dato e non concesso che lo Stato, per le ragioni addotte dall'illustre penalista lucchese, il Carrara, non possa considerare come reato la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile, e che esso non abbia quindi il diritto di punirlo, io vi domando: lo Stato ha il diritto di obbligare un ministro del culto a denunziare gli atti di culto da lui compiuti?

Convengo, che è più grave l'obbligo di non celebrare la cerimonia religiosa prima della celebrazione del matrimonio civile: ma se ritenete che lo Stato non abbia il diritto di imporre che la cerimonia religiosa si faccia dopo che si è solennizzato il matrimonio civile, dal punto di vista dello stretto diritto dovete anche concludere che lo Stato non possa obbligare il ministro del culto a denunziare un atto che compie nel libero esercizio del suo ministero sacerdotale.

Lo Stato, diceva il senatore Negri, punendo un sacerdote che amministra un sacramento esorbita dalla sua competenza; ma aggiungeva, che il sacerdote, una volta compiuto il rito, diventa cittadino, e se non denunzia l'avvenuto matrimonio deve essere punito perchè manca ad un precetto di legge.

Onor. Negri, questo ragionamento può essere sottile, ma non è vero.

Non potete obbligare il ministro del culto, ridiventato cittadino dopo la cerimonia religiosa, a denunziare un atto di culto da lui compiuto, come non potrete mai obbligarlo nè punirlo perchè egli non vi rivelerà quei matrimoni che non può rivelare, cioè i matrimoni di coscienza.

A coloro che combattono la precedenza obbligatoria del matrimonio civile in nome della libertà di coscienza, io mi permetto di dire che 19.

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1809-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

ia fatto di libertà di coscienza credo molto più competenti di loro i 33 vescovi francesi, che, dopo la pubblicazione della legge votata dalla Convenzione nazionale nel 1792, dichiararono spontaneamente che il matrimonio religioso doveva seguire il matrimonio civile; e se volete che io non vi parli più di codesti 33 prelati, dei quali si è già parlato tante volte, vi dirò che credo più competenti di quelli che professano una opinione diversa della mia i buoni e veramente cristiani prelati italiani, che hanno diramato e diramano istruzioni perchè si faccia il matrimonio religioso dopo il matrimonio civile.

Se questi buoni prelati, degni di tutto il nostro rispetto, non credono con le loro istruzioni di offendere la libertà di coscienza, perchè dobbiamo credeilo noi, o signori?

Ma lasciamo le questioni puramente teoriche-Se coloro che non la pensano come me non sono riusciti a convincersi con la lettura di tutto le relazioni che precedono i diversi progetti di legge, a cominciare da quello del Vigliani e a finire a quello del Finocchiaro-Aprile; se non sono riusciti a convincersi con la lettura di tutte le relazioni parlamentari, a cominciare dalla relazione Barazzuoli così esauriente, e venendo via via a quella elaboratissima del mio amico Inghilleri, e all'ultima così limpida e così convincente del collega Cerruti, non posso io lusingarmi di poterli convincere con le mie povere parole, le quali non riusciranno a scuotere le loro convinzioni o credenze che vogliansi dire.

Veniamo dunque al progetto di legge Bonasi. Non nego che alcune parole della relazione e lo stesso art. I del disegno di legge Bonasi possono far sospettare ch'egli voglia ammettere la coesistenza delle due forme di matrimonio, civile e religioso.

Ma per debito di lealtà riconosco subito che egli ne parla non già per dare un valore giuridico a quella forma che egli stesso chiama extralegale, ma per constatarne l'esistenza di fatto. Quindi da questo lato io sono perfettamente tranquillo.

Non posso però assolutamente ammettere fondata la speranza o il dubbio manifestato da alcuni oratori che il disegno di legge Bonasi sia il primo passo verso il riconoscimento del matrimonio religioso come istituto giuridico. Se il dubbio fosse fondato, hasterebbe esso solo a farmi dichiarare recisamente contrario al progetto di legge ministeriale.

Io, o signori, sono favorevole al disegno di legge dell' Ufficio centrale perchè ritengo che la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, sia l'unico, il più efficace rimedio, come disse l'onor. senatore Pascale nel suo magistrale discorso; ma rinunzierei per il momento alla precedenza, accetterei anche a titolo d'esperimento il rimedio proposto dall'onorevole Bonasi se fossi convinto della sua efficacia.

Con tutte le buone intenzioni del ministro proponente non si raggiungerà mai lo scopo che si desidera raggiungere, di evitare, se è possibile, o almeno di diminuire il numero dei matrimoni solamente religiosi.

Con la denuncia obbligatoria dei matrimoni solamente religiosi si può, onorevole Bonasi, riuscire a dare al nostro collega nel Consiglio di Stato comm. Bodio maggiori elementi per un'esatta compilazione delle sue statistiche, ma non si riuscirà a diminuire il numero dei matrimoni solamente religiosi.

Si è detto che col progetto Bonasi si fa un primo passo nella via della pacificazione fra lo Stato e la Chiesa; si è soggiunto che il progetto Bonasi, non essendo offensivo, sarà accolto ben volentieri dalla maggior parte del clero; ed io non ne dubito, anzi vado più in là e dico che tutto il clero non si rifluterà a denunziare quei matrimoni che può denunziare. Ma con ciò diminuirà il numero dei matrimoni soltanto religiosi? Dio lo volesse! ma temo che di qui a non molto questo numero si accrescerà a dismisura.

La pacificazione, e la conciliazione di cui tanto si parla, è certamente desiderabile, e nessuno più di me la desidera, ma non è possibile se non fra persone disposte ad intendersi.

Come volete che sia possibile fra noi e chi ad ogni momento ci dice: Ma chi siete voi? non vi conosciamo, siete degli usurpatori?

Prevedo quindi, e credetemi, onorevoli colleghi, vorrei essere falso profeta, che tra non molto dai più alti seggi della gerarchia ecclesiastica si bandirà una nuova crociata contro l'istituto del matrimonio civile, il quale sarà combattuto non solo con le antiche armi e coi canoni del Concilio tridentino, ma anche coi nuovi LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

argomenti storico-giuridici svolti in questa occasione. (Approvazioni).

E allora, signori, i ministri del culto continueranno a denunziare i matrimoni che possono denunziare, ma gli uniti col solo vincolo religioso non si affretteranno a celebrare il matrimonio civile. Le multe, che ad essi saranno inflitte, saranno pagate da compagnie ed associazioni non meno cosmopolitiche, ma più forti e più serie delle altre, a cui accennava il senatore Vitelleschi nel suo splendido discorso (Approvazioni).

E che cosa dunque ne avverrà? Delle due l'una: o lo Stato italiano, impensierito delle gravi conseguenze del numero accresciuto dei matrimoni solamente religiosi, s' indurrà a proporre una riforma del Codice civile, riconoscendo il matrimonio religioso come unico istituto giuridico; o lo Stato italiane, nei casi di impedimenti e di dispense, dovrà fare di necessità virtù, essere indulgente, come diceva il mio amico Negri, e rinnovare in questo caso quel che purtroppo si verifica nella collazione dei benefizi di regio patronato, i quali vengono conferiti a persone, che, prima di essere conosciute dal Quirinale, sono conosciute dal Vaticano. (Ecne)

A questo punto mi consenta il Senato una dichiarazione d'indole personale. Tutte le volte che nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione di parlare di politica ecclesiastica, ho sentito susurrarmi d'intorno: « È un ghibellino, è un giannonista, è un giurisdizionalista ». Qui temo di sentire con mia grande meraviglia che ho 33 anni, mentre, spiacevolmente per me, ne ho quasi 63. (Viva ilarità).

La verità, signori, è questa: modesto cultore di studi storici e giuridici, ho studiato le grandi riforme fatte nel passato secolo in Napoli ed in Sicilia ai tempi di Carlo III e di Ferdinando IV, in Toscana ai tempi di Pietro Leopoldo, in Lombardia ai tempi di Maria Teresa e di Giuseppe II.

Ilo ammirato gli eroici sforzi fatti da alcuni insigni cittadini e ministri per affermare l'autorità dello Stato contro le prepotenze feudali e contro le usurpazioni ecclesiastiche.

Dirò di più: ho deplorato che quella che si disse la «grande rivoluzione francese» e che ora si dice semplicemente « la rivoluzione francese » sia venuta ad interrompere bruscamente. ad arrestare quel movimento spontaneo, naturale, indigeno, di progressi e di riforme, che via via si andavano compiendo nei vari Stati d'Italia prima della rivoluzione stessa.

Ma, detto ciò, dichiaro che riconosco che i tempi sono mutati, e che ingiustamente mi si danno quei nomi che so di non meritare. Io sono unicamente devoto e seguace del nuovo diritto pubblico italiano, solennemente proclamato da Camillo di Cavour con la formula: « libera Chiesa in libero Stato ».

Non credo, come alcuni credono, che l'eminente uomo di Stato abbia inventato quella formula per ragioni di opportunità politica. Compiuta la nostra rivoluzione, proclamata la nostra unità, bisognava che il mondo sapesse i grandi principi, le grandi basi sulle quali noi innalzavamo il nostro edifizio. E la formula «libera Chiesa in libero Stato», compendia appunto uno di quei principi che devono sempre servirci di guida nelle nostre relazioni con la Chiesa ed essere come l'anima informante di tutte le nostre civili istituzioni.

Nè ci arrestammo all'enunciazione di un principio, ma, venuti in Roma, quel principio applicammo nella legge delle guarentigie, cioè in quella legge, che noi scrivemmo sulla falsariga lasciataci nel libro Il vinnovamento da un grande italiano, troppo presto e troppo ingiustamente dimenticato, Vincenzo Gioberti.

Noi, o signori, dicemmo alla Chiesa: Tu non puoi più confondere in te due reggimenti; rientra nei tuoi confini, regna liberamente sul mondo delle anime, lascia la cura delle cose che non ti appartengono, e, liberi entrambi, potremo vivere insieme: Libera Chiesa in libero Stato.

Con la legge delle guarentigie, dovete convenirne, riconoscemmo alla Chiesa quello che non le fu mai per lo passato nè le sarà mai riconosciuto da nessun concordato.

Ma come siamo stati ricambiati dalla Chiesa? Il Senato mi perdoni: se io parlo sempre di Chiesa, non intendo però di confondere la Chiesa, associazione di fedeli, con quella che impropriamente si dice Chiesa, cioè con l'alto clero organizzato a forte partito politico (Bene, approvazioni).

La Chiesa non solo non ha mai accettato i fatti compiuti ma ha sempre attraversato tutte, le nostre operazioni.

Negate, se potete, che è la Chiesa che con

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

i suoi non expedit tiene lontani dalla vita politica italiana tanti buoni ed onesti cittadini ai quali impedisce di prestare l'opera loro al proprio paese. Negate se potete, che è la Chiesa, la quale, nel campo amministrativo, spinge i suoi ciechi seguaci o ad unirsi coi partiti avversi alle istituzioni, o a far parte da sè fino a quando non potranno diventare maggioranza. (Bene! Benissimo! Approvazioni!).

Parliamo francamente, o signori, e mettiamo le cose a posto. Qui si scambiano le parti. Si parla di persecuzioni: ma chi sono i perseguitati?

Deploro anch'io, e le deploro profondamente, quelle che, bene a ragione, il mio amico Negri chiamava dimostrazioni puerili; ma all'infuori di queste dimostrazioni puerili, inevitabili in un paese libero, e delle quali, siamo giusti, non possiamo far risalire la responsabilità al Governo del nostro paese; all'infuori di queste dimostrazioni puerili che cosa abbiamo fatto per provocare conflitti, per rendere più difficili i nostri rapporti con la Chiesa? Non mai la Chiesa ha goduto tanta libertà...

CALCIATI. (Interrompe).

SERENA... Quando, onorcvole Calciati, esercitando un nostro diritto, disponemmo della proprietà ecclesiastica di cui voi ora parlate, la Chiesa fece il possibile per attraversarci la via; non riusci, è vero, ad arrestarci; ma fece tutto quello che le fu possibile.

Non mai la Chiesa ha goduto di tanta libertà quanta ne gode da 30 anni a questa parte.

✓ Nell'occasione della morte di un pontesice, nel conclave per la elezione del suo successore, in tutti i giubilei, in tutte le seste che qui si sono celebrate, l'Italia ha rispettato e satto rispettare la libertà dei credenti....

CAMBRAY DIGNY. Ha fatto bene.

SERENA... Ha fatto benissimo, onorevole Digny, anzi ha fatto il suo dovere.

Ed in questo momento che io parlo le migliaia e migliaia di pellegrini che convengon qui d'ogni paese, non vedono quanta libertà goda la Chiesa e di quanto ossequio essa sia circondata?

Non vedono essi che ai nostri soldati è affidato il mantenimento dell'ordine nella piazza di S. Pietro? Non escono dalla chiesa di S. Pietro, dopo aver sentito alcune grida che arrivano a ferire le orecchie dei nostri soldati, chieden-

dosi ingenuamente: ma l'Italia quanti Re ha? Ne ha uno o ne ha due?

Non parliamo adunque di persecuzioni che non esistono.

Che la Chiesa corra la sua via, qual che essa sia fino all'estremo, noi non le impediremo il passo. Ma se daremo qualche passo sul terreno nostro, esclusivamente nostro, dovremo arrestarci solo per il timore, solo per il sospetto che quel piccolo passo possa dispiacere alla nostra suscettibile vicina?

Eppure, diciamolo francamente, per questo sospetto, per questo timore, molte volte ci siamo arrestati nel nostro cammino.

Il senatore Negri diceva che lo Stato ha il diritto di regolare la proprietà ecclesiastica; questo diritto lo riconoscemmo e ce lo riservammo nell'art. 18 della legge sulle guarentigie; ma in trent'anni non l'abbiamo esercitato per quel tale sospetto di cui ho fatto cenno (Bene — Approvazioni)

Io che non posso riconoscere in questo modesto disegno di legge dell'onor. Bonasi uno di quei felici trovati che hanno dato all'Italia una grande reputazione di abilità, come diceva il senatore Vitelleschi, io però ammetto che l'onorevole Bonasi per la competenza che gli riconosco e per la mitezza ed equanimità sua, potrebbe darci una buona legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica. Nella discussione della legge sulle congrue parrocchiali io mi permisi d'invitarlo a presentarla presto. Egli mi rispose: ho già pronti alcuni studi, continuerò a studiare l'arduo problema, ma non so se potrò risolverlo per difficoltà non tutte di ordine tecnico e giuridico.

In quella occasione richiamai la sua attenzione anche sopra un altro argomento accennato dal senatore Cantoni, cioè sull'istruzione del nostro clero di cui autorevolmente e competentemente si discusse nell'altro ramo del Parlamento.

Ma noi non abbiamo fatto nulla per la proprietà ecclesiastica, nulla per l'istruzione del clero e, dispiacevolmente, lo dirò pure, non faremo nulla appunto per il timore che tutto quello che potremmo fare potrebbe dispiacere alla nostra vicina.

E oltre a ciò con la legge sulle guarentigie ci riservammo pochissime armi, delle quali ci siamo serviti rivo!gendo!e contro di noi stessi. LEGISLATURA XX - 3ª SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Intendo parlare, e vi hanno già accennato altri colleghi prima di me, il Cantoni e lo Schupfer, intendo parlare degli exequatur e dei placet.

Si, di queste poche armi che erano rimaste nelle nostre mani ce ne siamo serviti - lo dirò con le parole di un uomo politico veramente pericoloso, Ruggero Bonghi - ce ne siamo serviti per popolare le mense d'Italia dei nemici d'Italia. (Approvazioni).

Onorevole Bonasi, - forse è una dichiarazione inutile - ma io ho fiducia in voi, perchè voi nella vostra lunga, splendida e meritata carriera, professore, deputato, consigliere di Stato, prefetto, ministro, avete sempre dato prova di coerenza e di sincerità di convincimenti. I vostri atti non sono stati mai disformi dalle vostre parole. Io ho fiducia nelle oneste dichiarazioni da voi fatte nell'altro ramo del Parlamento sull'indirizzo della politica ecclesiastica. Sono sicuro che saprete mantenere rigidamente e far rispettare le prerogative dello Stato. Ma, onorevole Bonasi, voi non potete non vedere come si organizzi e dove miri un partito politico-religioso, il quale dispone di armi spirituali e materiali più dissicilmente sequestrabili delle armi di cui dispongono altri partiti egualmente avversi alle istituzioni.

Chi avrebbe mai creduto fino a pochi anni or sono, o signori, che quei buoni prelati del Mezzogiorno d'Italia che non isdegnarono, per ottenere il godimento delle temporalità, di sollecitare per mezzo di uomini politici la concessione degli exequatur, si sarebbero fatti promotori di congressi altro che guelfi nella terra di Federico II di Svevia e di Manfredi? Ebbene, quei buoni prelati, recentemente, nel febbraio di quest' anno, si riunirono in Taranto ad un congresso, detto cattolico. Quello che si disse in quel congresso voi non lo potete ignorare.

È vero: in Bari, nel 1095, Pietro l'Eremita

..... il solitario Piero Che privato fra principi a consiglio Sedea del gran passaggio autor primiero

bandi la prima crociata per il riacquisto dei Luoghi Santi; ma i buoni prelati riuniti in Taranto non bandirono una simile crociata, ma un'altra contro lo Stato laico, e ne dissero di tutti i colori contro la stampa, contro l'istruzione laica e via discorrendo; ed uno dei

più focosi di quei prelati, rivolgendosi al devoto femmineo sesso, pronunziò queste testuali parole: « Amate ed insegnate ad amare la patria non innanzi al potente d'Italia o di Germania, ma innanzi al Pontesice. La patria non può essere gloriosa senza essere genuflessa dinanzi alla Chiesa ».

Non ho bisogno di dirvi che cosa si nasconda sotto il velame delle parole strane. Si vuole dunque trascinare la nuova penitente Italia sulla soglia di un nuovo castello di Canossa?

Ma se questo si può impunemente dire e volere da quei prelati, in grazia della larga libertà che l'Italia loro accorda e che essi negano, questo non si può dire nè si può volere dal Sento del Regno (Approvazioni).

Se oggi, o signori, si presentasse al Senato una leggo intesa a menomare i diritti e la libertà della Chiesa, il Senato, che ha un'alta missione conservatrice, dovrebbe opporvisi con tutte lo forze. Per la stessa ragione il Senato deve fare ogni opera perchè sia rispettata, mantenuta e conservata la integrità della patria. (Vive e prolungate approvazioni).

BORGMINI. Domando di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. L'egregio mio collega Serena mi volle onorare citando un brano di una relazione che in tempo passato fu letta davanti alla Corte d'appello di Napoli.

Evidentemente l'egregio collega ha dato lettura al Senato di quelle poche parole per trarne un argomento a proposito della propria tesi. Imperocchè il senatore Serena ed io siamo in campi assolutamente opposti.

Egli ha cortesemente dichiarato di non avere avuto in mente di cogliermi in contraddizione, ma tale sospetto potrebbe tuttavia sorgere in qualcuno degli onorevoli miei colleghi.

Ora mi propongo di far vedere che non esiste contraddizione alcuna da parte mia.

Il senatore Serena citando quelle parole che qui lesse, ha mirato a far credere che io una volta ammettessi che erano gravissimi gli inconvenienti prodotti dalle unioni semplicemente religiose, mentrechè oggi io avrei quasi voluto sconfessarli.

Io non ho mai negato che esista un male; io dissi che il Senato non era in grado di poter

LEGISLATURA XX - 3' SESSIONE 1890-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

giudicare dalle relazioni che precedono il progetto di legge del ministro guardasigilli o quello dell' Ufficio centrale della misura di quei mali, a cui si vorrebbe porre riparo.

Il senatore Serena ha citato una cifra: ha detto che nel 1892 vi erano 150,000 matrimoni illegali. Egli tacque però come da quella stessa relazione da cui ha desunto una tale cifra, e che è la relazione fatta sul progetto Finocchiaro-Aprile dal mio amico il senatore Inghilleri, risulta che dal 1866 al 1871 i matrimoni celebrati col solo rito religioso si calcolavano a 385,000, che dal 1871 al 1878 essi, in forza dei matrimoni civili che confermarono le precedenti unioni religiose, quelle 385,000 unioni religiose erano ridotte ad una cifra molto minore, che così nell'anno 1892 si riteneva che dette unioni illegali fossero ridotte alla cifra di 150,000 citata dall'onorevole senatore Serena.

Ma ciò non basta.

Vi è poi la relazione dell'Ufficio di statistica, il quale disse nel 1897 che non si poteva sapere quante bene fossero queste unioni illegali, ma che però c'era motivo di credere che queste avevano dovuto limitarsi ad un numero anche minore si aveva tutta ragione di ritenere che oggidi il male non doveva essere più quello che si era verificato una volta. Ora ciò vuol dire che nemmeno i 150,000 matrimoni, ai quali alludeva il senatore Serena, come l'Ufficio centrale, si poteva ritenere che esistessero ancora nel 1897.

PRESIDENTE. Onorevole Borgnini, procuri di non uscire dai limiti del fatto personale; questo è merito.

BORGNINI. Perdoni, onorevole presidente. Dal momento che mi si è voluto cogliere in contraddizione, io dovevo dare queste spiegazioni categoriche all'appoggio di cifre.

Credo che esse debbano dimostrare al Senato non essere esatto che io abbia ammesso prima, negata poi l'esistenza di un male.

Io dissi soltanto che oggidi il Senato non poteva essere in grado di conoscere l'entità del medesimo nè fosse dimostrata la urgenza di fare oggi quello che non si era creduto di fare nel 1871, nel 1878 e nel 1883, quando il male era tanto più grave, ed ho finito.

SERENA. Domando di parlare.

- PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Due sole parole, onorevole presidente. Ho già dichiarato prima di leggere il rapporto del senatore Borgnini che non intendevo di metterlo in contradizione con se stesso. Quello che ora egli ha detto mi conferma che non a torto io invocai la sua autorità.

Egli nel suo rapporto affermò il principio che « la libertà di contrarre il matrimonio ecclesiastico scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente per moltissimi casi nella possibilità di coonestare con decorose apparenze unioni alle quali non presiede un serio proposito dei doveri coniugali ».

Questo principio, che è pure il mio, è statoora da lui riconfermato, e però io ebbi ragione: di fare appello alia sua autorità. L'onorevole Borgnini non poteva sospettare che io volessi muovergli il rimprovero d'incoerenza, perchè sa quanta sia la mia stima per lui; e quale altissimo concetto io abbia della sua persona.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

PIERANTONI. Consentitemi, onorevoli colleghi, che io esordisca dichiarando le ragioni per le quali vinsi un forte sentimento, che m' induceva a serbare il silenzio, e mi scrissi ultimo tra gli oratori che hanno sostenuto questo prolungato torneo della parola.

Vissi, gli anni migliori della mia vita, in fraterna, intima parentela di studi con Adeodato Bonasi, con lui divisi la tenda del soldato da Modena per Borgoforte, presso a Trento. Non ho potuto mai consolarmi dei lutti domestici cagionati a me dalla morte dei miei fratelli; ma spesso trovai tregua al dolore quante volte: potetti ricordare al presente guardasigilli le care gioie degli anni passati a Modena, la virtù del dovere compiuto verso la patria ed il Re. So nel mio carattere fosse la possibilità di fare l'abdicazione di saldi principî, di adamantini convincimenti, e se io avessi potuto temere che l'amico mio, e non della ventura, avrebbe potuto chiedermi il silenzio, avrei dovuto rispon. dere: nol posso. Invece, io che conosco quanto egli sia mite ed equanime, sono certo che sarà lieto che io gli parli con l'antica lealtà e la probità che fecero inviolata e santa la nostra amicizia, la quale il tempo non potrà distruggere.

Io mi separai nell'anno 1871 da Modena, la dotta, e dai colleghi di quella Università che ci



LEGISLATURA XX - 3ª SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

accolsero giovani entrambi nell' agone del pubblico insegnamento col piacere di vedere affidate le dottrine, che io aveva divulgate con studio e amore, al mio gentile compagno. Dopo tre anni gli elettori di Capua Vetere addi 8 novembre 1874 mi mandarono, loro deputato, a Montecitorio. Non appena fu convalidata la mia elezione, io mossi interpellanza a Onorato Vigliani intorno alla necessità di presentare la legge, che doveva vietare al clero di dare la benedizione nuziale prima che fosse celebrato il matrimonio civile, ed Onorato Vigliani, che fu nomo di tempra adamantina e che non fu l'uomo delle due maniere, come si disse dall'egregio mio amico, il senatore Pascale, il Vigliani mi fece sollecita premessa che avrebbe presentato un disegno di legge che facesse terminare il danno e la vergogna.

Ma, dopo la lieta promessa venne la evoluzione parlamentare dei 18 marzo 1876, e il mio maestro e il mio autore, chiamato a reggere il Ministero di grazia e giustizia, presentò un progetto di legge per la repressione degli abusi che si commettevano dai ministri del culto.

Più tardi ebbi il grave ufficio di relatore di quel disegno di legge interno agli abusi dei ministri dei culti. Molti dei colleghi di quel tempo che oggi seggono in quest'aula vitalizia possono ricordare la lunga relazione da mo scritta, e l'animoso discorso, col quale, sin da quell' anno, dimostrai con lungo studio e amore che grave errore commettevano coloro i quali credevano che si farobbe una violenza alla libertà di coscienza col disegno di legge sanzionante la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, col quale il Governo compiva il dovere di sciogliere una riserva fatta sin dal 1849, quando in Piemonte si studiò la prima legge; riserva che su ripetuta nel solenne momento in cui l'Italia riassermò la sua unità nazionale nella unità del diritto civile, nella unità delle leggi.

Oggi mancherei a me stesso e sarei reputato una di quelle coscienze bianche, di cui pur troppo abbonda la nuova generazione che viene su ambiziosa di onori e di conquiste parlamentari, facile a sacrificare a un deplorevole scetticismo ogni norma di dovere, se, arrivato presso al porto della mia mia vita, non pensassi almeno di vivere gli ultimi anni della mia agitata esistenza dicendo ancora una volta alla

mia coscienza: sta come torre ferma che non crolla per mutar di venti.

So che il mio discorso non acquisterà un voto al disegno dell' Ufficio Centrale e che forso stancherà i colleghi dalle antiche convinzioni, che vennero qui più per affrontare la prova dell'urna, che per ascoltare il dibattito delle opinioni.

Però mi ascoltino essi! L'esercizio delle nostre istituzioni si svolge con la pubblicità dei poteri, perchè il Parlamento dev'essere scuola nazionale; le discussioni debbono procurare la stima ai buoni, le censure ai deboli e preparare gli uomini di Siato, che possano entrare nei Consigli della Corona.

Troppo mi assannò sinora una specie di vita monastica che da tanti anni governa il Senato, nè io solamente mi dolsi del poco corretto costume d'improvvisare ministri e di crearli in pari tempo senatori (ccmmenti): metodo riprovevole o meglio espediente politico, che può trovare un attenuante in due fatti. L'uno dipende dalle gravi cure e dai doveri ai quali è costretto di attendere il maggior numero dei senatori spettanti alle categorie de maggiori uffici dello Stato, onde non usano seguire ora per ora il nostro movimento legislativo, l'altro dipende dall'assenza di un forte numero di colleghi che, non provocando discussione schietta, leale, cortese, seguita da voto palese, non rac-. comandano il Senato all'affezione del paese.

Propugnai e ottenni la correzione delle nostre discipline parlamentari, ed oggi io sorgo a parlare sperando che si possa inaugurare un nuovo periodo parlamentare e che il Senato faccia palesi le opposte tendenze, che sono nel suo seno, talchè il paese cessi dal gnardarlo collettivamente come un corpo inerte, ma possa distinguere quello che ciascuno sente, dà e promette alla patria.

Parecchi tra voi conoscono che una lunga infermità mi tolse dallo attendere con cura agli studi preparatorii dei nostri disegni di legge, onde, tornato dopo lungo indugio in Senato, tosto che seppi che si erano iscritti già quattordici oratori sopra un disegno relativo al matrimonio, prima ancora che l'onorevole nostro presidente ci avesse convocati per discuterlo, pensai e credetti che il mio onorevole amico, che è dotto giurista, avesse raccolto il frutto della esperienza, la essenza degli studi sul de-

LEGISLATURA XX — 3° SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

licatissimo tema e che ci avesse presentata una legge modificatrice di diverse parti del Codice civile.

In tale caso avrei compreso un'amplissima discussione sopra problemi, che si affollano alla frontiera della nostra patria, per deliberare intorno ad istituti che fanno il giro del mondo e che trovano una resistenza occulta o paziente tra di noi.

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro guardasigilli ancora una terza volta avesse ottenuto dalla Corona il mandato di presentare alle assemblee legislative un disegno di legge sul divorzio, perchè siamo giunti a questo, che i più ricchi, i più potenti tra gli avventurati che smarrirono la pace domestica, sono spinti a rinunziare la cittadinanza e a cercaro vicini paesi, yuoi un cantone della Svizzera o alcuna terra della Baviera, e chiedere alle leggi di altri popoli cristiani di spezzare il vincolo matrimoniale tra noi indissolubile e contrarre nuove nozze. Nè la nostra magistratura può negare ricognizione alle novelle unioni dicendole immorali, contrarie all'ordine pubblico, perchè la legge del divorzio è la legge del più gran numero di popoli cristiani. E come potrebbe dire il magistrato immorale una legge che la Corona fece presentare alla Camera dei deputati e che trovò favorevole la maggioranza del voto negli Uffici, che si tradusse in dotte relazioni presentate all'assemblea elettiva?

Io pensai e credotti che l'onorevole ministro guardasigilli avesse voluto riesaminare l'istituto della adozione, da me stimato assurdo e impossibile, perchè la natura non si imita; chi non volle le caste gioie della famiglia o non vide il suo talamo fecondo dei figliuoli, che sono la corona della vecchiezza, non può cercarli in prestito, mentre non di rado gli adottati sono il frutto di illeciti amori, la legittimazione di vecchi delitti, ovvero lo sfogo dell'orgoglio di alcuna casata, che si estingue, per perpetuare una famiglia, che la natura non volle continuare, tacendo di adozioni che si fanno persino per acquistar titolo di nobiltà, e andare a caccia di ricche doti.

Io pensai e credetti che l'egregio mio amico e collega avesse studiata la giustizia della doverosa soppressione delle dispense, che si popoterono dire proprie del Re, quando i Re erano gli unti del Signore e facevano governo personale. Mentre i Re nel Governo costituzionale non esaminano direttamente le istanze per ottenere dispense.

I gravi motivi non sono determinati dalla legge. Debbono essere provati e discussi tra i procuratori generali e i Ministeri. I forti che si fanno raccomandare, i sollecitatori che cercano gli uffici dei pubblici Ministeri o quelli che aumentano le clientele parlamentari, quelli che possono rimunerare certificati di medici o supposizioni di scandali non sempre esatti, ottengono quello, che altri non hanno, vulnerandosi in tal modo il principio della eguaglianza giuridica e la giustizia distributiva.

Io non so capire come dalla coscienza morale e onesta dei legislatori si possa far sussistere questa contradizione, che, mentre la fisiologia o la morale vollero che la età fosse bene determinata e comandarono gl'impedimenti, che debbono vietare la fondazione di famiglie poco serie e per la gioventù degli sposi, poco sana per la mancanza dell'incrociamento dei sangui, si lasci aperta la via alle dispense.

Forse noi non deploriamo di continuo la decadenza della razza umana? Le dispense a favore dei ricchi e della nobiltà sono assai più dannose che non sieno quelle da potersi dare agli operai, alle classi che solamente per la povertà, per le cattive abitazioni e il misero nutrimento, danno prole respinta dalla misura della leva militare, mentre le famiglie storiche più di frequente offrono casi di malattie ereditarie.

Io pensai e credetti che il mio egregio amico avesse studiato il problema gravissimo delle successioni. L'aumento delle tasse di successione ridusse di molto la fortuna delle famiglie nelle quali il principio di eguaglianza tolse ai genitori il diritto della libertà di testare, salvo la quota disponibile. Filosofi e giuristi quali l'Ahrens e il Trendtlemburg sostennero che lo Stato dovrebbe ridurro al quarto grado la successione collaterale intestata che ora si distende fino al decimo grado. Conviene tutelare il patrimonio delle modeste famiglie, la piccola proprietà che sono il vero nerbo dello Stato e la espressione della più legittima delle proprietà, il frutto del lavoro accumulato disgravando la tassa per le successioni dirette.

Io pensai e credetti che l'onorevole ministro

LEGISLATURA XX - 3" SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

guardasigilli avesse studiata la grave questione morale e giuridica della indagine della paternità. La legge, che con l'adozione protegge indirettamente le sanatorie di vietati amori, toglie al figlio la facoltà di ricercare il padre e di ottenere il nome dell'autore della sua vita, getta sul lastrico un bambino senza un nome da benedire, dandogli il diritto di chiedere solamente gli alimenti provando un delitto. Le due ragioni della convenienza di evitare scandali e della difficoltà delle prove non furono stimate serie da popoli più morali del nostro.

Questo era il campo aperto alla discussione di riforme necessarie in questa nostra Italia, che una volta era la patria del diritto, e che da qualche tempo si confonde e chiude l'anima sua all'alito nuovo che agita la vita sociale dei popoli, e propone ai governanti la soluzione di gravi problemi. Se tutto ciò non è materia esposta neppure in alcuna delle singole parti del disegno di legge, mi sembra impossibile il supporre che gli oratori favorevoli al disegno del ministro avessero risollevate le più antiche e viete argomentazioni contro la competenza dello Stato a dettare l'obbligo della precedenza del matrimonio civile, creando a noi l'improbo lavoro di confutare tutto l'indice di sfatati argomenti.

Quale fu la cagione determinante il disegno di legge che propugna il guardasigili?

Fin da quando si seppe che cresceva un popolo di figli illegittimi, che un giorno avrebbero dovuto maledire gli autori della loro esistenza, fin da quando si ebbero le scandalose
statistiche dei concubinati benedetti dai preti
cattolici, i legislatori, fautori di conciliazione, si
smarrirono a compilare progetti, facendo un' opera simile al sasso di Sisifo; onde si contano
quasi tanti disegni quanti furono i ministri
guardasigilli, e l'inerzia mandò in oblio la doverosa riforma.

Ma suono un'ora tristissima per la nostra patria; dico dei fatti di Milano, che io non apprezzai con esagerazione come si fece dal maggior numero dei colleghi. Assai doloroso per ogni cuore italiano fu il dolore, allorchè, celebrandosi il mezzo secolo delle proclamate libertà costituzionali, corse la tristissima novella che sintomi di guerra civile si ridestavano nel Regno. Però anche in quel tempo si ebbe l'esempio della virtù degli ordinamenti

militari nazionali, perchè nella straordinaria chiamata di alcune classi sotto le armi non si ebbero renitenti volontari: moltissimi erano i soldati che per la severa necessità di cercare il lavoro che non basta a dar pane agli Italiani dentro la cerchia delle Alpi, si trovavano all'estero. Governo e Comitati di soccorso vollero provvedere alle famiglie che furono private dei loro capi. Ma nella distribuzione dei sussidi un gran numero di richiamati non ebbe il sussidio, perchè sottufficiali e soldati non potettero provare la legittimità delle loro famiglie e della loro prole.

Quanti sono qui i generali, che hanno comandato le ultime grandi manovre, ci potranno dire che in gran numero i sottufficiali chiedevano per il principio di eguaglianza nel dovere e per le strettezze delle loro famiglie, il sussidio militare, ma che fu severo dolore di rispondere ad essi loro nulla esser dovuto. Gridarono: « Abbiamo moglie e figliuoli e figliuole che chiedono il pane », ricordarono che avevano lasciato le officine, i campi per il comando del Re.

Tornando alla lamentata miseria dei soldati e dei sottusticiali, che non sospettavano di non avere moglie e sigli legittimi, io domando: chi su la cagione di tanto scempio, che tolse il diritto ad una elemosina, un sussidio, o il guiderdone della patria sempre sorzatamente avara per le condizioni, alle quali su ridotto il tesoro italiano, a coloro che disesero le nostre case, custodirono l'ordine pubblico, e si apparecchiarono con sinte guerre alle possibili guerre suture? Non dite i parroci, ma un gran numero di parroci, che dipendono dai vescovi come questi dal Vaticano. Altri danni, che pure conducono alla miseria, alla same, che sono ministri di delitti, sorgono dall'opera maligna dei preti.

Il popolo, da cui temete la lotta di classe, non ha bisogno di cure? Governo e Parlamento votarono due leggi, l'una del 31 luglio 1871 e l'altra del 24 dicembre 1898, per regolare i matrimoni semplicemente religiosi esistenti delle gerarchie militari degli ufficiali, ma pei sottufficiali e pei soldati, per la carne da cannone, nulla si era fatto. Sapete, onorevoli colleghi, quanti decreti di legalizzazione di matrimonio il tribunale di guerra ha sinora registrato? Furono 973. (Sensazione). Rimane tuttavia un numero non lieve di ufficiali che deve nascondere la donna segnata al bacio del loro amore, perchè vigile im-

LEGISLATURA XX - 3" SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

pera il regolamento di disciplina, che revoca dal grado l'ufficiale, che pubblicamente viva con concubina religiosa.

Chi di voi non si affacciò almeno per un'ora nei Consigli di leva, e chi di voi nelle campagne non sentì i gemiti dei figli minori di famiglia, che, chiamati alla visita medica, dedotta la esenzione della legge, ovvero invocarono la vedovanza delle madri, e si dissero orfani con fratelli o sorelle minori, ebbero la crudele risposta: « Marciate, sciagurati, perchè voi non potete esibire gli atti del matrimonio civile, che i vostri autori dovevano celebrare ».

E vi lagnate poi, onorevole procuratore generale, senatore Pascale, che vi possa essere un popolo che senta l'impeto del dolore, e che cerchi nell'anarchia o nella reazione cattolica qualche rimedio che migliori la condizione presente, la renda meno terribile?

Non voglio dire che il vostro senso morale rinunzi all'altruismo di cui parlò lo Spencer, ma non hanno ragione di dolersi patriotti e generali, se stimano scemato il sentimento militare nelle nostre masse popolari. Per queste gravi ragioni ho creduto di dover parlare.

Ed ora, volendo essere possibilmente breve, non penso di seguire l'arte dell'oratore che, parlando ultimo, suole riassumere la discussione e rispondere a tutti; sibbene farò una classificazione delle diverse schiere degli avversari che vennero dopo lunga assenza a qui parlare, lasciando inviolato l'ufficio riserbato al relatore del disegno di legge dell'Ufficio centrale, che svolse il mandato ricevuto dal Senato. Tacerò i loro nomi, per non dare luogo a fatti personali, avvertendo che, quando si è vicini al porto, è vietato sopra i bastimenti di parlare al capitano. El in questo momento il capitano sono io. (Si ride).

Gli argomenti dedotti dagli avversari si possono distribuire in tre gruppi: argomenti teologici o religiosi, che invece furono antiteologici, argomenti storici pienamente errati, argomenti politici di oppurtunità, ossia la vieta speranza della conciliazione, di cui si fece oratore ed apostolo il mio caro amico, il senatore Calciati.

Io, signori senatori, non potevo credere che la toologia cattolica ci dovesse quasi mutare in un Concilio ecumenico, ma in ogni modo mi aspettavo dall'alta competenza e dottrina degli avversari che essi avessero parlato con piena cognizione della materia e dell'opera del Concilio di Trento. È facile dire ad occhio e croce che il matrimonio vi fu dichiarato un sacramento; ma bisognava dimostrare le condizioni del supposto sacramento, dileguare le incertezze in cui il Concilio di Trento lasciò la materia e conoscere i provvedimenti legislativi, che furono poi pubblicati dagli stessi principi, che permisero nei loro Stati che fosse legge la deliberazione del Concilio di Trento, § XXIV.

Questa è materia di grande indagine, ed io mi permetterei dire a coloro, i quali ricordano o la sola dottrinella cristiana o i modesti inseguanti dei seminari, nei quali furono educati: non mettete le mani sopra cose che non siete avvezzi a trattare.

Era presumibile aspettarsi dai nostri egregi colleghi il ritorno « all' anno 1563 »? Il ritorno a quella società agitata da grandi passioni, perturbata da grandi lotto religiose nelle quali si consumò dal papismo una grande reazione?

La Germania e tutti gli altri popoli nuovi, che proclamavano la parziale emancipazione della coscienza vollero poi il riconoscimento dei diritti umani. I nostri avi rimasero incappucciati sotto l'intolleranza, quel pesante connubio del diritto imperiale con la teocrazia romana che da Federico Barbarossa in poi funestò e insanguinò le nostre contrade. È possibile che uomini di Governo, i quali esercitano le più alte magistrature dell'Italia unificata, possano credere che da quel remoto tempo in appresso nulla sia mutato?

Onorevole amico Pascale, credete che prima il Tevere farà corso ritroso che non si ricada sotto la mistica reazione della intolleranza. Il mondo cammina e quindi la vostra parola, scusatemi che vel dica, mi ricorda Giosuè che intendeva fermare il sole. (Si ride). E forse la storia della legislazione sull'ordinamento della famiglia incominciò col Concilio di Trento; talchè sarà vera la credenza o degl'incompetenti o de'faziosi che ora si voglia consumare una nuova usurpazione dei diritti della Chiesa?

Io non mi lascerò sedurre dall'amore e dal trionfo degli studi moderni sopra le origini storiche e sulla eccellenza del matrimonio monogamico, sopra le altre unioni di civiltà inferiori. Siamo in Roma. Prendo le mosse dal giure romano. Io studiai il diritto romano e il LEGISLATURA XX - 3 SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

diritto canonico alla dotta scuola del canonico Di Giacomo, che poi diventò vescovo e su uno dei più intransigenti oratori nel Concilio Ecumenico. Se sosse vero che io sossi rivoluzionario darei la verità della prova che i preti hanno sempre preparate le rivoluzioni. Invece citerò le più classiche e secure sonti delle due ragioni: matrinonium est coniunctio viri et mulicris individuam consuetudinem continens, è un contratto sui generis determinato dalla natura e destinato a sormare la samiglia, seminarium reipublicae, e alla riproduzione della specie.

La storia registra le follie della Iussuria e dell'ascetismo, opere di imperatori e di sacerdoti che negarono essere il matrimonio la congiunzione dell'uomo con la donna e che mira alla continuazione della stirpe.

Nerone volle sposare il puello Sporo, e Svetonio narra che trovò persino sette testimoni che assistettero alle nozze, et etiam in mulierem naturam transfigurare conatus cura dole et flammes per solemne nuptiarum, celeberrimo officio deluctum ad se pro uvore habuit; alcuni padri della Chiesa nel disprezzo della legge della vita dissero possibile l'unione della donna con l'eunuco, doversi vietare la nullità del matrimonio per impotenza, potendo i coniugi vivero come fratello e sorella.

Pertanto il diritto romano sino a quando imperò, interpretando la natura che detta le leggi fondamentali del matrimonio, non affermò mai che una benedizione nuziale dovesse intervenire come condizione essenziale del matrimonio. E poichè dall'intima unione dell'uomo e della donna nascono e si determinano numerosi rapporti giuridici, nessun filosofo del diritto, nessun legislatore civile negò mai la competenza dello Stato a determinarli sino a quando non vi fu o delegazione di imperatori, che vollero fondare il loro dominio sopra l'assistenza della Chiesa o delegazione della potestà legislativa fatta per la concordia dell'Impero col papato.

Ma perchè ho detto diritto dello Stato? Meglio dirò affermandolo un dovere dello Stato.

Il matrimonio crea rapporti vitalissimi che si svolgono negli obbietti seguenti: la posizione giuridica degli sposi. La famiglia è una società della quale il padre e la madre sono i capi naturali. La coabitazione, la fedeltà e l'assistenza soltanto dalla natura e dalla legge possono ricevere la loro sanzione. Nel tempo moderno si svolge fortissima la tendenza alla eguaglianza; onde non più si riscontra nel diritto comparato una potestà maritale simile alla manus del giuro romano o tutoria quale il mundium germanico. La donna è trattata con minore asprezza nelle leggi moderne, e il femminismo reclama maggiori diritti. Questo obbietto è temporale e di ragione civile.

Il matrimonio addimanda queste sole condizioni, due persone di sesso diverso, capaci fisiologicamente e intellettualmente. I soli interdetti non possono contrarre matrimonio, perchè non hanno coscienza di libero consenso. Quelli, che non sono pienamente capaci, hanno bisogno di vedere integrato il loro consenso dalla patria potestà, dal tutore; e non è questa materia della potestà temporale? L'errore, la violenza e la coazione fisica tolgono la libertà del consenso. E il legislatore non deve impedire unioni contrarie agl' impedimenti, ch'esso riconobbe nello studio della razza, nell'azione del clima, e nei vincoli del sangue?

Dal matrimonio si sviluppa la idea giuridica del patrimonio della famiglia. Le leggi positive sanzionano diversi sistemi, quello della dote. la piena comunione de' beni o dei frutti, la perfetta separazione delle ricchezze dei coniugi. Questo obbietto è di stretta competenza del diritto civile. E perchè lo ricordo? Perchè il concubinato religioso spezza questi rapporti, li impodisce e ne organizza le frodi. Lo dimostrerò. La famiglia, lo sapete, si compie e si perpetua nella prole. L'uomo non nasce vero uomo, ma tale addiventa per la educazione. I genitori hanno l'obbligo della difesa, della educazione e della istruzione dei figliuoli. E il concubinato religioso toglie i genitori da questi doveri in un paese ove si volle la istruzione obbligatoria! La legge protegge lo stato di famiglia, assicura alla prole legittima i suoi diritti, elevando una presunzione di paternità legittima per i figli nati dal matrimonio civile. La debolezza della umana natura spiega i frutti della colpa, talchè accanto ai figli legittimi si possono avere gli adulterini, e prima di abbandonare il celibato si possono avere figliaoli naturali.

Il legislatore non deve proteggere e favorire le unioni illecite riprovate dal buon costume, deve garantire la condizione dei figli naturali. LEGISLATURA XX - 3º SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Permettendo che la Chiesa celebri con precedenza il così detto matrimonio religioso e che poi battezzi i nati, toglie persino l'azione ai figli naturali, che non ebbero registrazione nello stato civile, rende impossibile o assai difficile la prova, perchè l'infelice disegno di legge voluto dal Ministero non sottopone i registri della parrocchia ad ispezione, alle solennità degli atti pubblici. La legge ordinatrice de rapporti di famiglia non garantisce la stessa famiglia nella sua origine, neppure nella sua risoluzione, che da noi dipende dalla morte di uno dei coniugi e, nel maggior numero dei popoli cristiani, benanche dal divorzio. Nella tutela o nella successione si affermano il diritto della famiglia e il diritto della volontà personale del defunto, e perciò si distingue la tutela legittima dalla festamentaria. Scomparve dal diritto moderno l'idea della inferiorità merale della donna; la madre legittima è tutrice, esercita la patria potestà nella vedovanza. Il retto ordinamento della tutela dei minori è uno degli ardui problemi della legislazione de' popoli monogamici. Sorse il dovere di proteggere il difetto di intelligenza e secondo il diverso grado d' inferiorità si hanno l' assistenza giudiziaria e l' interdizione. Dove è la famiglia civile nella esistenza del concubinato religioso! Come si può dal magistrato formare il consiglio di famiglia?

Ricordo al Senato la distinzione della successione necessaria e della testamentaria, la quota di usufrutto assegnato al coniuge superstite non separato con sentenza definitiva del magistrato. Tutto l'ordine della eredità è manomesso dal concubinato religioso. E osate parlare di libertà e del diritto del parroco e dei credenti quando tale errore distrugge così profondamente l'ordine pubblico? E non è regola elementare di ragiche che la libertà stessa dei singoli debba essere coordinata con quella degli altri e col supremo diritto e col dovere dello Stato di garantire la formazione, la stabilità e il buon ordine della famiglia, la legittimità, la protezione e la educazione delle proli e tutti i diritti che dallo stato delle persone scaturiscono?

Tutti questi amplissimi effetti del vincolo matrimoniale non possono essere lasciati in balia di ignoranti o di fraudolenti e di una parte, sia pur minima, del clero, che ignora le nostre

leggi e va educato a maledirle. E vi pare onesto e giusto che quando il legislatore per contentare le legittime speranze dei ricchi, gli orgogli aristocratici delle famiglie, al principio delle circolazione della proprietà fece una eccezione, modificando la regola che l'eredo debba esistere concepito od al momento dell'apertura della successione, premettendo che sieno nominati eredi i nascituri, nulla si faccia in un Senato, ove il censo e l'aristocrazia sono largamente rappresentati a tutela delle classi popolari? E poi vi lagnate delle agitazioni delle plebi e delle aspirazioni verso nuovi sistemi di ordinamenti sociali? E lo stesso esercizio dei diritti politici non è fondato sopra la nascita da famiglio aventi stato civile? Io non posso lungamente discorrere della disferenza tra gl'impedimenti di ragione naturale e civile e quelli che dettò la Chiesa nell'esercizio di diritti a lei delegati o dalla potestà imperiale o dai re assoluti e di diritto divino. Si accennò da altri oratori allo impedimento libidinis causa, al ratto. Pel diritto giustinianeo il rapitore era punito e non poteva più sposare la rapita. Ora il caso è disserente. Ma l'impedimento legaminis è necessario, e si punisce la bigamia. Invece con la negata precedenza al matrimonio civile vi sono uomini e donne che come aquile a due teste (ilarità) prendono duo mogli, due mariti, servendo allo spirituale e al temporale.

Giustamente il relatore avverti quello, che sino dal 1876, io avevo esposto alla Camera dei deputati; che nella differenza tra il così detto diritto canonico e il civile l'eccezionale diritto delle dispense, ch'io vorrei cancellato in nome della eguaglianza giuridica, diventerà un espediente ordinario di amministrazione.

Duolmi che io non possa più largamente parlare del tema degl'impedimenti.

Avendo il sermo proponimento di non ripetere argomenti già detti da altri colleghi, tra i quali ricordo lo Schupser, che invocò i lunghi secoli, nei quali lo Stato pur diviso tra il ceto sacerdotale, l'aristocrazia, le corporazioni d'arti e di mestieri con schiavi e servi, ebbe il governo della famiglia, io credo che il Senato nella sua grande maggioranza non possa dimenticare che la solennità religiosa, anche dopo che gl'imperatori si secero cristiani e sostituirono la nuova sede all'antica; che vive ne' riti del paganesimo, su stimata una pia costumanza non

LEGISLATURA XX — 3° SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

un precetto rigoroso della Chiesa, e che sino a Giustiniano non richiamò l'attenzione del legislatore civile. Teodosio e Valentiniano, prima del marito di Teodora, avevano dichiarato non essere la pompa e la celebrazione matrimoniale sostanze del matrimonio e che ad esser valido bastassero il consenso dei contraenti e la fede degli amici.

Questo si riscontra nella L. 22 C. de nuptiis. Giustiniano, di cui Dante disse, parafrasando il Proemio delle Istituzioni, che onorò la doppia gloria delle leggi e delle armi, un secolo appresso per impedire i disordini, che derivavano dalle nozze riconosciute valide se celebrate ex solo affectu senza istrumenti dotali o su false testimonianze di stato coniugale, con la Novella 74, prescrisse che le persone occupate in militiis et negotiis honestioribus dovessero presentarsi al difensore della Chiesa, che era una persona laica e sottoscrivere un atto con l'intervento di tre testimoni comprovante il matrimonio, atto che doveva conservarsi nell'archivio della stessa Chiesa.

La Novella esentò da questo obbligo i senatori e altri illustri personaggi, per i quali disse idonea a provare la validità civile delle nozze la stipulazione degl' istrumenti dotali, e dispensò il minuto popolo.

· Però l'Imperatore avverti che aveva promulgata la Novella solamente per ottenere una prova più sicura delle testimonianze orali, e non essere la formazione degli atti indispensabile tutta volta che fosse piaciuto ai contraenti lasciare prova delle nozze contratte nella stipulazione di un contratto dotale: fidem enim in solis testibus suspectam habentes ad praesentem venimus dispositionem. Ma poco appresso queste sanzioni legislative furono in gran parte revocate dal capo IV della Novella 117 e Giustiniano ristabili l'antica massima: ex solo affectu celebratas nuptias, firmas esse sancimus, et ex cius natus legitimos esse silios iubemus. Ricordai nella mia relazione parlamentare dei 25 novembre 1876 che l'imperatore Leone più tardi richiese nello Impero di Oriente come necessaria e come la solennità probante, la sacra benedizione per confermare i matrimoni, assegnando del comando questa sola ragione, di voler assimilare i matrimonî alle adozioni (1) per le quali aveva introdotta la necessità di un egual rito religioso; ma, poichè andò in disuso la sacra cerimonia dell'adozione, che i legislatori secolarizzarono, giammai la Chiesa si disse offesa dell' abbandono ora detto. Bene adunque diceva con la squillante sua voce l'egregio collega mio per più titoli, lo Schupfer, onore degli studi storici, che si dimenticò la legislazione di scdici secoli.

E ciascuno dovrebbe ricordare, che, tranne forse i tempi nei quali regnarono i Carlovingi, la Chiesa prese dai Codici di Teodosio, di Giustiniano, da Papiniano, dal Breviario di Alarico e da altri Codici barbari, come legge, tutto quello che concerneva l'età, le condizioni personali degli sposi e gl'impedimenti, e le consuetudini riconobbero sempre valide le nozze tra due persone di sesso diverso, purchè avessero libera la volontà di contrarle. La benedizione della Chiesa potrà giovare alle coscienze del credenti. Le libertà conquistate non permisero più che la legge a forza avesse imposta la sottomissione alla giurisdizione della Chiesa, la quale o si dovette contentare di paurose ipocrisie, ovvero accendere i roghi.

Farei ingiuria ai colleghi ricordando le condizioni politiche e religiose, che decisero la convocazione del Concilio, che si trasferì a Trento, ma pochi ricordi sono opportuni. Vi fu di frequente ostruzionismo di altro genere, lungamente indugiato per le rivalità dei legati della Francia, della Spagna e di altre nazioni.

Nessuno credette il matrimonio un sacramento, e giustamente ritenne che si perfezionasse per il consenso valido degli sposi. Si può comprendere la delegazione di alcuni servizi al clero, perchè vi fu tempo, in cui il chiericato raccoglieva l'elemento più dotto e più sapiente fra le genti. Lo stesso sistema delle leggi deliberate con le tre letture che l'Inghilterra introdusse nelle forme disciplinari dei parlamenti fu la conseguenza di questa condizione, poichè i deputati dell'ordine aristocratico, quelli dei comuni non sapevano neppur leggere, (risc) e il clero leggendo i disegni di legge permetteva loro di discuterli, di approvarli.

Ed ora passo a confutare coloro, i quali propugnano il disegno dell'onor. guardasigilli come un dovere dello Stato a riconoscere il diritto della Chiesa a celebrare il sacramento, come un diritto dei cattolici a invocarlo in nome della

⁽¹⁾ Const. Leon, 89. Quemadmodum adhibitis sacris deprecationibus adoptionem perfici sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio confirmari iubemus.

LEGISLATURA. XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

libertà religiosa, e come una conseguenza della separazione della Chiesa dallo Stato.

Gli oratori, che parlarono, muovendo da tali convinzioni furono e sono in un grandissimo errore; giova dissiparlo, non perchè io speri di . mutare il loro voto premeditato; ma perchè il paese ci ascolta, e moltissimi forse in altre oceasioni leggeranno negli atti parlamentari, che sono l'inventario della storia legislativa e del pensiero giuridico, politico degl'Italiani. La pretensione della Chiesa a voler dettare le leggi sopra il matrimonio fu una delle sue innumerevoli usurpazioni dei doveri dello Stato. Credo cho ventitre o ventiquattro furono i Concili della Chiesa celebrati prima di quello, a cui Trento, che innalzò una statua all'Alighieri die' il nome. Il Concilio di Firenze dell'anno 1463 aveva dichiarato che il matrimonio fosse riposto nel solo consenso valido degli .izoga.

Otto furono le proposizioni relative alla materia matrimoniale. Il Concilio le die a studiare a quattro Commissioni che si divisero quasi a modo di uffici parlamentari.

Richiamo le otto proposizioni. 1º Si doveva · dichiarare eretico chi diceva non essere il sacramento istituito da Dio, e che fosse una introduzione umana, che non conteneva alcuna promessa di grazia. 2º Potevano i progenitori irritare i matrimoni segreti e volersi che non fossero veri matrimoni i contratti in quella maniera; anzi che la Chiesa li dovesse irritare. 3º Era lecito repudiare la moglie per causa di fornicazione, contrarre altro matrimonio con altra vivente, ed era errore fare divorzio per altra causa che non fosse la fornicazione. 4º Era lecito ai cristiani avere più mogli e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno non erano una superstizione tirannica nata dalla superstizione dei Gentili.

- 5. Il matrimonio non si deve posporre, ma anteporre alla castità, perchè Dio dà maggiore grazia ai maritati che agli altri.
- 6. Possono i sacerdoti lecitamente contrarre matrimoni non ostante il voto e la legge ecclesiastica. Si deve dire che non si debba condannare i loro matrimoni, perchè tutti quelli, che si sentono di non avere il dono della castità possono contrarre matrimonio.
 - 7. Si debbono osservare i gradi di consan-

guineità e affinità descritti nel 18º del Levilico e non altri.

8. L'inabilità alla congiunzione carnale e l'ignoranza intervenuta sono le sole cause di ripudio.

Se la memoria non mi falla, ai 9 febbraio 1563 la discussione fu intrapresa. Parlò il gesuita Salmerone sopra il 1º articolo; e disse le solite cose degli scolastici. Intorno al 2º articolo riferì la determinazione, già da me ricordata, del Concilio di Firenze: che il matrimonio riceve la perfezione col solo consenso dei contracnti, sul quale nè padre nè altri dovevano avere autorità. Censurò i matrimoni segreti e i grandi adulteri, che ne seguivano. Il decano di Parigi disse che il primo matrimonio tra Adamo ed Eva non ebbe testimoni. Tante altre cose degne dei tempi dissero il Lainez, Padre Soto, Fra Ramirez. A favore del matrimonio dei preti, ascoltino gli avversari, furono detti due gravi ragioni: lo scandalo, che davano i sacerdoti incontinenti, e la penuria di persone continenti.

I Papi dicevano essere impossibile attendere alla carne e allo spirito, ma in quel tempo non temevano che la storia avrebbe tramandati ai posteri i nomi dei figli de' Papi, la loro simonia. Sorsero gravissimi dispareri. Il vescovo di Modena sostenne che la materia non si dovesse trattare per via di domma, perchè altrimenti si chiudeva la via ad altre riforme. Quando pareva impossibile una concordia, fuvvi un intrigo consiliare: oggi si direbbe intrigo parlamentare. A venti miglia da Innspruck si manifestò alcun caso di peste, la paura invase gli animi. La storia non affermò la certezza del grande manipolatore delle coscienze intimorite. Agli 11 agosto quasi di sorpresa fu deciso che ogni matrimonio senza la presenza del prete fosse nullo, mentre si era persino discusso che bastava raccoglierne il consenso avanti il notaio. Lo storico veneziano celebrato nei secoli, fra Sarpi scrisse: « fa cosa di somma esaltazione dell'ordine ecclesiastico, poichè un' azione tanto principale nell'amministrazione politica ed economica, che sino a quel punto era stata in sola mano di chi toccava, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via nè modo di fare matrimonio, se due preti, cioè il parroco e il vescovo, per qualche rispetto interessati, ricuseranno di prestare la presenza». Le affrettate decisioni ottennero voti 133 conLEGISLATURA XX — 3° SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

tro 56. I sovrani biasimarono i loro Legati di aver lasciato respingere l'articolo, che avrebbe permesso per la onestà dei costumi il matrimonio del clero, « essendo cosa chiara, osservò lo stesso storico, che colla introduzione del matrimonio dei preti si farebbe che tutti voltassero lo affetto e lo amor loro alle mogli e ai figli e per conseguenza alla casa e alla patria; onde cesserebbe la dipendenza stretta che l'ordine clericale ha con la Santa Sede».

Ma, dopo le affrettate deliberazioni del Concilio di Trento, sanno tutti che le medesime non potevano altrimenti diventare leggi, se non avessero ottenuto il consenso dei sovrani, che avevano il diritto di respingerle.

È cosa notissima che la stessa Spagna, sotto il tetro governo di Filippo II, fece le sue opposizioni; il Piemonte impedì la esecuzione delle decisioni tridentine per i Valdesi, abitanti nello valli di Fenestrelle. Venezia protesto contro l'anatema dato ai divorzi, perchè aveva tuttora i regni di Cipro, di Candia, Corfù, Cefalonia, Zante, ove da tempo antichissimo gli abitanti costumavano ripudiare la moglie fornicaria e prenderne un'altra; sperimentò il frutto del consenso dato al Concilio di Trento.

Poco tempo passò e la Serenissima sentì i danni che la debolezza verso la potestà sacerdotale cagionava. Una Bolla del 1595 osò vietare a tutti gli Italiani di recarsi oltre le Alpi ove erano eretici per fare commercio, senza una licenza degli inquisitori, pena la scomunica.

Clemente VIII con un Breve voleva osservato l'Indice dei libri proibiti. La Bolla inceppava il commercio librario. Se Venezia l'avesse accettata, non sarebbe rimasta quella terra non soltanto gloriosa pel dominio dei mari, ma per le stupende edizioni, con le quali salvò alla civiltà latina, alla coltura universale la sapienza antica e specialmente i tesori del risorgimento e del rinascimento italiano (Bene).

Per le cose sinora discorse, io ho tre dimostrazioni, che stimo incensurabili. La prima, che sempre il diritto matrimoniale fu legge di rigorosa competenza del potere civile, il quale talvolta volle il clero, per gli ufilci di notai, tabelionari, testimoni e conservatori degli atti; che il concilio di Trento, vinto dalla paura della peste, fece opera affrettata, riprovata, che non fu da tutti pienamente accettata come leggo interna e che solamente il consenso di re, di

principi e di imperatori per fini politici accettò quelle regole.

Ma il Concilio di Trento non decise in che fosse riposto il sacramento. Il venerando collega nostro, il senatore Ferraris, ce lo ricordò. Gli antichi padri della Chiesa parlarono di sacramentalità del matrimonio, perchè la scolastica medioevale, propagandone l'indissolubilità, volle vedervi l'equiparazione biblica dell'unione di Cristo con la Chiesa. Nell'errore di credere sacra tutta la letteratura biblica il Cantico dei Cantici, che non è altro che un epitalamio, erroneamente attribuito a Zachiele ad Esdra, mentre altri afformarono che fu composto per il matrimonio di Salomone con la regina di Egitto, sostennero la detta sacramentalità. I rabbini invece vietavano la lettura di quel canto di amore agli uomini che non avessero trent'anni. La Chiesa ne permise la lettura anche durante il sacrifizio della messa. Però san Paolo voleva che i sacerdoti avessero una moglie. Per questo si legge nel Durandi, Comm. in sent. distin. 26, quae 3) Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum sicut alia sacramenta novae legis...sed largo modo sacramentum. Parecchi posero il sacramento nella sola copula carnalis per le parole et erunt duo in una carne; onde, posta la indivisibilità, non si offende la massima quod Deus junxit, quando mancò il congresso sessuale. Autori francesi vollero ricercarne la materia del sacramento nella benedictio nuptialis, altri il ministero di esso nel prete, che l'amministrava nel momento delle celebrazione, onde il matrimonio conchiuso senza la benedizione nuziale è un contractus matrimonialis, sul quale lo Stato può e deve imporre requisiti materiali e formali, e distendere la propria giurisdizione. La sola benedizione cattolica darà al contratto ossia al matrimonio civile una sanzione religiosa accolta dalla fede dei credenti. Concordi sono le dottrine sull' obbietto. Consulti chi vuole averne maggiore certezza, se teme che non la rechi la parola mia, il Lanoi, il Litta (Pavia, 1783), il Cuccaoni (Roma, 1791), Antonio Theiner nel 1825, nel libro: Variae doct. cathol. opinio. de iure statuendi imped. matrimon. direct., il LABOULAYE, il PESCATORE con altri molti. E tali verità furono esposto dai venerandi e dotti magistrati, che onorarono il Piemonte e il Senato subalpino, il Musio, il Pinelli, il SicLEGISLATURA XX - 3" BESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

cardi. Il Musio ricordò che il Concilio di Firenze decise che il matrimonio consista nel solo consenso degli sposi; ricordò che il cardinale di Lorena propose al Concilio di Trento l'annullamento dei matrimoni clandestini non come nomo di Chiesa, ma come uomo di Stato, e che tutte le disposizioni del Concilio di Trento furono disciplinari. Separandosi la celebrazione del matrimonio civile dalla benedizione nuziale non si sequestrò nell'uomo il cittadino e nel cittadino il cristiano. Ricordò che Cristo non intervenne alla nozze di Cana, ma al banchetto. Il Pinelli sostenne giustamente che in materia di libertà di coscienza non possa esistere disferenza alcuna tra l'uno e l'altro culto, che i decreti del Concilio di Trento ricevettero diversa esecuzione, e che in Francia furono ricevuti quanto al domma non quanto alle discipline; citò il cardinale Pallavicini, il quale scrisse: « che il decreto sul matrimonio ritornò p'ù volte sotto la lima, ed in principio era tale che richiedeva la presenza di tre testimoni degni di fede senza rendersi necessario il sacerdote ». I magistrati, che parlarono prima di me, non possono ignorare tali dottrine, e non oserebbero negarne la verità. Il De Margherita, relatore, dimostrò come il matrimonio dei cattolici possa con pieno diritto separarsi dal contratto del connubio, che il Concilio di Trento non stabili un domma; fu citato l'insegnamento di Melchiorre Cano, morto a Tarangon nella nuova Castiglia, nel 1560, tre anni prima la deliberazione del Concilio di Trento. Quel celebrato canonista aveva insegnato che non si dovesse disconoscere la decisione antica.

È stato affermato dal senatore Pascale che il matrimonio civile fu una invenzione della rivoluzione francese. Altre pagine ha la storia della legislazione che non vanno dimenticate.

Nella cospirazione dell'assolutismo regio e della teocrazia dei papi rimasero proibiti i matrimoni fra persone di diversa religione; anzi furono dichiarati nulli. Costanzio li minacciò di morte. Dopo il Concilio di Trento l'impedimento disparitatis cultus fu per la nuova condizione dei tempi o dissimulato o abbandonato. La Chiesa, che pretendeva l'abiura della parte acattolica per celebrare il matrimonio, in Polonia ove si era svolto il socinianismo per opera di profughi italiani dalle minacce della inquisizione, si permisero i matrimoni misti. Nel Wurtem-

berg si volle la prole divisa per sesso quanto alla educazione religiosa: il maschio della fede paterna, la figlia della fede materna. Per il Belgio e la Olanda Benedetto XIV nel 1741 ammise la ricognizione dei matrimoni misti, e permise che le benedizioni religiose si celebrassero nelle due Chiese. Nel 1580 il matrimonio civile fu introdotto come matrimonio facoltativo per i riformati, e come obbligatorio per i dissidenti. Nel 1656 il matrimonio civile fu esteso a tutti i Paesi Bassi. In Francia nel 1787 fu introdotto come transitorio per gli acattolici. Così cesserà la paura, francese, che molti sentono del matrimonio civilo scritto dalle leggi di natura, dalla ragione umana, risorto con la proclamazione dei diritti dell'uomo e con la dichiarazione della eguaglianza giuridica avanti la legge.

Se la decisione del Concilio di Trento fosse stata dommatica, i papi non avrebbero potuto introdurre l'aurato sistema delle dispense, non più comandando l'abiura. Era possibile che a conquistare il bacio della donna amata si dovesse imporre la religione ereditaria nelle famiglie? Una ipocrisia o una viltà? Nei giorni nostri chi può pagare trova due Chiese, ma il popolo qualche volta non può pagarne neppure una. Tanto è vero che i principi accettarono l'opera del Concilio di Trento come un concorso del clero ad assicurare la conservazione dell'ordine delle famiglie che, prima della rivoluzione francese e dopo la restaurazione, dettarono provvedimenti invocati dagli stessi ecclesiastici per rimuovere gli inconvenienti, ai quali dava luogo la legislazione canonica, specialmento per i matrimoni clandestini. Si ricordarono le leggi toscane del 1783 e 1789; io rammento in Napoli la prammatica del 1718, e quella del 1771, le quali minacciarono pene contro gli ecclesiastici, che celebravano i matrimoni clandestini senza il consenso paterno; nel Regno di Sardegna furono istituite revisioni annuali comandate a pubblici ufficiali. a segretari insinuatori, per sindacare la tenuta dei registri dello Stato Civile da parte degli ecclesiastici; nella valle di Aosta fu minacciata la multa di lire 500 al prete che celebrasse un matrimonio segreto. Dopo la restaurazione teocratico-assolutista, la Toscana nel 1817 dettò norme intorno alla tenuta dei registri, e alla loro revisione da parte dell'autorità civile; in Parma LEGISLATURA XX — 3º SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

e Piacenza nel 1820 si comandò che i registri fossero tenuti da un uffiziale governativo; in Modena col regolamento 12 febbraio 1814 furono dettate norme per la certezza ed onestà dei registri. In Piemonte il Codice civile dell'anno 1837 comandò il matrimonio tridentino per i cattolici, lasciò agli acattolici celebrare il matrimonio secondo le loro leggi religiose; ma il regolamento approvato con le patenti del 20 giugno 1837 sanzionò norme severe per i registri dello stato civile, tenuti dai preti, e il sindacato su di essi da parte civile. Nel disegno di legge ministeriale nulla è disposto. E potevo io credere che si volesse far peggio e meno di quello che si fece quando la società era siffattamente ordinata: all'apice era un Papa, che lo sorreggevano elettori, poscia i cardinali, gli stati dei principi con i nobili, nobiltà antica e novella, di accatto, poi la borghesia, da ultimo una plebe senza nome, vivente vita servile, umiliata, smunta, offesa dalle 135 angherie feudali, che si possono leggere nella Storia della feudalità di Davide Winspeare, quando esisteva persino il diritto di prima notte, per cui il colono doveva battere con le canne le paludi per non far gracidare le rane e far disfogare con tranquillità le lussurie dei padroni sopra le loro spose, quei padroni che rispettavano le «Perpetue dei Papi ».

Venne l'èra nuova della redenzione delle nazionalità e dell'accettazione dei Governi rappresentativi e il matrimonio civile a tipo francese fece e va facendo il giro del mondo, perchè fu stimato necessario, indispensabile alla nuova azione dello Stato, alla proclamata eguaglianza giuridica.

Anche dopo la battaglia di Waterloo e la restaurazione del Congresso di Vienna il Codice francese rimase in vigore in parecchi paesi stranieri, come, per esempio, in Polonia e nelle provincie renane.

L'istesso Borbone, là dove erano forti le tradizioni del Giaunone, e recenti le leggi del Tanucci, che molti rispettano senza averle lette, e i suoi legislatori studiarono un sistema misto, che impediva al clero le frodi sopra gli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

. Il Piemonte rimane ligio al matrimonio tridentino meno per gli israeliti e per i valdesi, pure ispezionando gli atti dello stato civile.

Allorquando re Carlo Alberto emanò la Co-

stituzione, il suo Governo sentì la necessità di introdurre tutte le riforme che il mondo civile aveva sanzionate per il trionfo degli ordini costituzionali e la introduzione del matrimonio civile che i Concordati avevano riconosciuto regolare in altri paesi, che il Belgio aveva scritto nella sua costituzione. Il Governo subalpino iniziò la riforma usando calzari di piombo. Gaeta e Portici erano diventati il covo della reazione austro-papale.

Il Governo subalpino mandò a Portici il Siccardi per trattare l'abolizione del Foro ecclesiastico, la riduzione delle feste, l'alienazione dei beni della mano-morta. Il ministro D'Azeglio, che sentiva la necessità di procedere contro il partito clericale, stimò migliore di ogni altro quell'uomo di penna, di studio e di meditazione, che aveva fama di nemico coraggioso e risoluto delle esorbitanze clericali. Il Papa negò alla dinastia di Savoia e al valoroso popolo subalpino quanto da lungo tempo il Papato aveva giudicato buono, legittimo, non avverso alla religione cattolica in altri paesi cattolici. Pio IX respinse la concordia, e i ministri di re Vittorio Emanucle proposero, ai 25 febbraio 1850, un disegno di legge che aboliva il Foro ecclesiastico, sanzionava l'abolizione delle immunità di asilo e delle chiese e dei luoghi sacri, e riduceva le feste e il divieto dello acquisto dei corpi morali senza l'autorizzazione dello Stato. Con l'art. 7 il Governo s'impegnò a presentare una legge che doveva regolare il matrimonio nei suoi rapporti con la legge civile. Ascoltate, onorevoli avversari, la breve motivatione del disegno di legge: « Vengo a proporre all'approvazione della Camera un provvedimento legislativo, le cui disposizioni non fanno che ridurre in forma esplicita e dispotiva di legge alcune conseguenze che direttamente e necessariamente derivano dai principi già posti nello statuto fondamentale del Regno o sono altrimenti richieste imperiosamente dall'attuale condizione di cose. Vuole LA NOSTRA LEGGE POLITICA, ED È ELEMENTARE, INDISPENSABILE DI OGNI LIBERO REGGIMENTO, L' E-GUAGLIANZA GIURIDICA QUALUNQUE SIA'IL LORO TITOLO E IL LORO GRADO. . . . Le disposizioni che ho l'onore di proporvi sono da tempo più o meno scritte ne' Codici di quasi tutti i popoli di Europa... Esse nulla tolgono alla religione de' padri nostri che sta profondamente a LEGISLATURA XX'-- 3' SESSIONE 1899-900 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900.

cuore di noi tutti e che il Governo del Re per intima convinzione, per affetto come per dovere, è fermamente risoluto a difendere con tutti i mezzi; che anzi sceverandola da privillegi che non sono in lei ma contro di lei divenuti in lungo tempo onerosi ai privillegiati stessi e rivendicando alla sovranità civile quella giurisdizione sulle cose interne e temporali del regno che appunto perchè necessaria al bene della nazione è assolutamente inalienabile, toglieranno di mezzo la confusione di giurisdizione e di competenza che fu così spesso occasione e fomento di depuneroli conflitti».

Il disegno era stato lungamente studiato dal De Ferrari, consigliere di Cassazione, dal Fraschini, consigliere di Stato, dal senatore del Regno Jacquemoud, consigliere di Stato, dal Maestri, senatore e consigliere di Stato, da Stanislao Mancini, professore di diritto internazionale, dal Ruiz, professore di legge nell'Università di Torino, e da Pastore Matteo, deputato e professore nella Università. Ciascuno di essi preferiva il sistema opposto al francese; ma il Mancini, non con una Nota, come erroneamente disse l'onorevole senatore Pascale, ma con un lungo parere climinò tutti i sistemi opposti, propuguando il francese, ma cedendo alla volontà degli avversari ritrosi alla sanzione punitiva, scrisse la riserva: che ad esperienza fatta si poteva aggiungere altra punizione.

· Mi consenta il Senato che io legga dal Parere brevi parole: « Un sentimento di rispetto verso gli onorandi colleghi della Commissione m'impone il debito di lasciar documento dei motivi del mio coscienzioso dissenso dalla loro deliberazione, comunque per ora Provvisoria. Non è mio pensiero venir ripetendo i ragionamenti che ebbi occasione di accennare nel corso della discussione orale, ma di svilupparli, persistendo nelle mie conclusioni ». E dopo avere dimostrati i vizi dei cinquo progetti escogitati, terminò col dire che egli non poteva raccomandare altro disegno di quello del sistema franceso. « Così la critica degli altri sistemi conduce il legislatore per via di eliminazione quast forzatamento a riposare l'animo nel sistema del Codice francese». Ma poichè si era rappresentato ancora il pericolo di casi frequenti ne' quali il matrimonio occlesiastico per trascuranza o per deliberato volere potrebbo rimaner privo d'ogni

ulteriore celebrazione di atti civili, scrisse: CONVERREBBE ATTENDERE CHE L'ESPERIENZA CON-FERMASSE QUESTI TIMORI e mostrasse non abbastanza tutelata la facile osservanza della legge civile dall'interesse proprio de' contraenti e dalla sollecitudine degli affetti paterni, specialmente dove intervengano doti, speranze di successioni ed anche in tutti gli altri casi pel disfavore dell'opinione sociale. Quando venisse rivelata la insufficienza di questa sanzione e la gravità e frequenza degli abusi, nulla impedirebbe che si aggiungesse (con promulgazione posteriore di una nuova legge cue rotrebbe: RIDURSI AD UN 80LO ARTICOLO) la minaccia di una pena la quale nel contemplato caso sarebbe. d'indubitata legittimità perchè diretta a sanzionare l'osservanza della legge civile e non della religiosa, e non verrebbe adorerata che COME MEZZO DI PRESERVAZIONE DA DANNI E PERI-COLI PERTURBATORI DEL BUON ORDINE DELLA SO-CIETÀ ».

Ecco il Mancini della prima ora, che nonebbe più maniere e rimase sempre costante nel credere che riconducendo il clero alle sue funzioni spirituali, si sarebbe fatto un bene al clero medesimo e si sarebbe redenta la patria. Poco lo conobbe chi, parlando, dimenticò ch'egli pubblicò in Napoli i famosi decreti del 17 febbraio 1861.

Io non ricorderò le tristi condizioni nelle quali. era il Piemonte quando fu discusso il disegno di legge. Parecchi senatori erano vescovi ; la legge : elettorale permetteva cho i preti fossero deputati e le idee guelfe sorte al grido: « Pio IX lo ha. voluto! * avevano riempito l'assemblea di preti. La sventura di Novara aveva perturbato grandomente lo spirito pubblico; la reazione eraovunque trionfanto. Nella Camera vitalizia si era formato un partito aristocratico-clericale. come lo chiamarono tutti gli storici, autorevole per i nomi di Balbo e di Revel. In Francia il colpo, di Stato aveva fatto emarrire le speranze di una riscossa della parte liberale. I fatti di Genova avevano generate paure e sospicioni: contro le libertà costituzionali. Il Papa in unat lettera di risposta al Re, aveva dichiarato contro la verità storica e contro il sistema deiconcordati che mai la Chiesa si era rassegnata: allo leggi de' popoli cattolici che avevano adottato il matrimonio civile; il prof. Nuitz aveva. sofferta la censura; il clero era diventato sediLEGISLATURA XX - 3° SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

zioso. Le passioni erano così potenti che dentro le stesse famiglie si erano accesi forti dissidi. Un Alfonso era contro Alberto Lamarmora, un Roberto contro Massimo D'Azeglio, un Camillo di Cavour era contro Gustavo di Cavour. Il generale d'Avernioz, ch'era stato prode in guerra, osò sollevare la questione della incostituzionalità della bandiera tricolore. Un prete deputato, il Bergiotti, appena si presentò la legge sul matrimonio civile, gridò: avete ottenuto il consenso di Pio IX?

Non ricordate in che modo si rinscì a far respingere in Senato per un solo voto il disegno di legge adottato nella Camera dei deputati? Il relatore, che, secondo il regolamento del tempo, apriva la discussione della legge facendo un rapporto orale, nel passare a rassegna i vari pareri dei magistrati riferì che i magistrati si erano divisi in due file propugnando molti il sistema italiano, altri il sistema francese con alcune modificazioni. S' innalzava a dignità di sistema italiano la legislazione napoletana.

Nella tornata del 20 dicembre 1852 il senatore Coller si dolse che il relatore non avesse fatto cenno di due lettere, l'una del procuratore generale della Cassazione e l'altra del primo presidente di quella Cassazione, le quali appoggiavano il sistema napoletano ch'era stato preferito dalla Cassazione di Torino.

Tra i senatori, alcuni chiesero altri contrastarono la lettura di quelle lettere, che consuravano il parere del Mancini, il quale aveva dimostrato gl'inconvenienti del sistema napoletano. Il Senato non ne permise la lettura. Fu atto di pudore: la magistratura napoletana era stata lo strumento della feroco reazione borbonica. Si innalzava a dignità di sistema italiano il Codice napoletano, il quale all'atto che gli sposi celebravano innanzi all'ufficiale dello Stato civile non dava il nome di contratto, ma quello unicamente di promessa di matrimonio (48) che conferiva una semplice azione di danni e non impediva neppure di far sorgere l'impedimento a contrarre un novello matrimonio. Gli articoli 67 e 189 senza dubbio dichiaravano valido il solo matrimonio, che si celebrava in faccia alla Chiesa secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Chi mai avrebbe potuto credere che dopo mezzo secolo le discussioni dei più reazionari membri del Senato subalpino dovessero ancora fare dottrina per spingere l'assemblea vitalizia a ritroso delle leggi di tutti i popoli cristiani e cattolici del mondo civile? E si dimentica che il Conte di Cavour in quella occasione si manifestò l'uomo di Stato nuovo, che doveva condurre il Re, il quale raccolse la corona del Padre sul campo di Novara, per la via del Campidoglio. (Bene).

Nella biblioteca del Senato vi è un'opera recentissima dell'anno 1899: in essa il mio amico, Ernesto Leher, segretario dell'Istituto di Diritto Internazionale, pubblicò tutte le leggi dei popoli monogamici raggruppandoli per sistemi col titolo: Le mariage, le divorce et la séparation de corps, dans les principaux pays civilisés. Etude de droit comparée. La lettura di questo libro prova che il matrimonio civile della Francia abbia fatto il suo cammino e sia entrato nelle colonie: che la Germania adottò il matrimonio civile con la pena secondo il sistema francese; come l'Austria, il Belgio, il Brasile, il Chili e altri paesi introdussero il matrimonio civilo pur rimanendo in buono accordo. con il Papato, malgrado i diversi sistemi di relazioni tra lo Stato e la Chiesa. L'egregio professore e giurista al titolo: Célébration du mariage, n. 1043, scrive (e leggo traducendo): « In altri paesi, specialmente in Alemagna, nella Repubblica Argentina, in Belgio, nel Brasile, nel Chilì, in Francia, in Messico, nei Paesi-Bassi, in Rumenia, nell'Uruguay. matrimonio civile è il solo riconosciuto dalla legge e non può, sotto diverse penalità, essere preceduto da una cerimonia religiosa: questa cerimonia, se le parti lo desiderano, non può aver luogo se non dopo grande prediudizio della donna e dei figliuoli.

«In Italia il Codice Civile ha egualmente secolarizzato il matrimonio e non lo riconosce se
non sia stato celebrato avanti l'ufficiale dello
Stato Civile; ma si è creduto doversi, a torto
secondo noi, omettere ogni penalità per il
caso in cui il prete procedesse al matrimonio
religioso senza essersi prima assicurato della
celebrazione del matrimonio civile: dal che
segue che il matrimonio religioso può precedere il matrimonio civile e in fatto rimanendo
solo sprovvisto di ogni effetto legale con grave
danno della douna e dei figliuoli » (§ 1044).

Furono le grandi lotte sostenute da Camillo

LEGISLATURA XX - 3º SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Cavour e la lotta contro la reazione, che indicarono il Piemonte come la terra benedetta che aveva non solamente un Re che aveva mantenuto il giuramento, raccolto dal Padre sul campo di Novara, ma l'uomo di Stato che, facendo cadere la società organizzata all'antica col privilegio del clero e della nobiltà, prometteva di redimere la penisola a nazione.

La guerra di Crimea e quella che venne dopo, non permisero al Piemonte di svolgere la protesta contenuta nella legge del 1850; ma, immediatamente dopo la proclamazione del Regno d'Italia, il deputato Brofferio interpellò il Conte di Cavour nella seduta del marzo 1862 per sapere se egli avesse o non l'intenzione di proporre il matrimonio civile, e sapete, o signori, con quali argomenti il Conte di Cavour dichiarò la necessità di presto venire alla secolarizzazione del matrimonio. Egli che volle che fosse dato al Re d'Italia il titolo di Vittorio Emanuele II, dichiarando giustamente che la vita nazionale del Piemonte era stata vita italiana, rispose che il Ministero aveva ancora il dovere di svolgere quella promessa fatta nell'art. 7 della legge del 1850. Egli non aveva ceduto alla reazione.

Breve tempo dopo il deputato Mancini affrettò con una interpellanza svolta ai 13 luglio 1362, la unificazione legislativa del Codice civile raccomandando specialmente il matrimonio civile. « Il matrimonio », egli disse, « l'atto importante che crea la famiglia e che perciò più di tutto appartiene alla naturale competenza dello Stato, dove è considerato come un contratto civile e quindi avrà l'ingerenza e la protezione della magistratura ordinaria, dov'è sottoposto obbligatoriamente ad un tempo a due leggi, a due autorità, a due giurisdizioni, che non di rado si trovano in conflitto, dove infine, come nelle antiche provincie e nella Toscana 'è intieramente abbandonato alle leggi e ai tribunali della Chiesa come ingiuriosa abdicazione dei diritti, o dirò meglio, dei doveri della potestà sociale. Il Pisanelli e il partito moderato vollero sperimentare il costume del clero sanzionando il matrimonio civile senza vietare la precedente benedizione nuziale.

Cosi l'Italia ebbe il Codice del 1866. Esso fu pubblicato in Roma quando la grande vittoria della Prussia e della Germania fece cadere l'ultima rocca, ove si raccoglieva la reazione berbonico-clericale, che aveva tentato la restaurazione col brigantaggio e con l'agitazione delle coscienze delle plebi.

Il 20 settembre su una delle più grandi epoche della storia della umanità. In quel giorno nel Consiglio dei ministri vi era alcuno ancora incerto di venire a Roma, e Matteo Raeli, che era il ministro guardasigilli di quel tempo, pubblicò il Codice penale subalpino, togliendovi alcuni articoli dei reati dei ministri del culto con un decreto che, se non erro, recò la data del 27 settembre di quell'anno.

Noi eravamo lieti del plebiscito di Roma che impedi al partito, che oggi ancora muove le ali, di cedere la Città Leonina al Papa, appena vedemmo instaurata la giustizia italiana, la giuria, la pubblicità nei dibattimenti nel nuovo territorio redento; ma dopo breve tempo apprendemmo, dai procuratori generali, dai procuratori del Re, nelle loro relazioni annuali sull'andamento della giustizia e specialmente sull'applicazione della legge dello stato civile e contro il matrimonio secolare, cifre spaventose. In taluni circondari della provincia di Roma non si era celebrato alcun matrimonio civile. Si conobbero le istruzioni della Penitenzieria date ai parroci per impedire quel matrimonio che chiamavano un concubinato. Di queste istruzioni ho fatta la pubblicazione in un libretto dal titolo il *Brigantaggio borbonico e papale*, di cui oggi ho fatto omaggio al Senato.

Il consessionale, che sarà sempre l'istrumento più efficace per calpestare il pensiero civile e il libero Governo, faceva la sua opera malefica. Allora il deputato Mancini, che di continuo biasimava la flacca politica dei moderati, per mettere in mora il partito ministeriale propose un disegno di legge ammesso alla lettura dagli uffici e annunziato il 25 gennaio 1873 come legge di effetto retroattivo, emendatrice, avente il fine di legittimare tutti i matrimoni che prepararono all' Italia una generazione di famiglie anomale. Io non so capire come un disegno di legge avente tali fini, che neppure fu avolto dall'oratore, che anzi su abbandonato, potè essere invocato a difesa del presente disegno di legge.

Venne il 18 marzo 1876, cadde la destra. Il Mancini diventò ministro guardasigilli, e propose un disegno di legge per reprimere gli abusi dei ministri dei culti. Parecchi deputati

J = 713

LEGISLATURA XX — 3ª BESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

negli Uffici proposero che al disegno fosse aggiunta la sanzione del divicto e l'analoga pena contro la benedizione ecclesiastica non preceduta dal matrimonio civile. Dal 1º gennaio 1866 al 31 dicembre 1871, 120,421 unioni erano state benedette dai parroci senza la precedente celebrazione del matrimonio civile.

Scrissi la relazione con studio e ponderazione; io solo mantenni il pensiero della necessità; il ministro pregò la maggioranza di non anmentare i motivi della opposizione della maggioranza dei senatori. Che debbo dire?

Dirò che P. S. Mancini non su sortunato in Senato. Quest'Assemblea che fiduciosa nei Ministeri di destra aveva votato la legge abolitiva delle manomorte, quella del servizio militare dei chierici e le altre leggi che riscattavano la competenza dello Stato dalle usurpazioni della Chiesa, mosse all'uomo, di cui oggi ridesta la memoria, tale opposizione che prima rigettò la legge contro gli abusi dei ministri del culto e dipoi sece il viso dell'armi a quella sul giuramento che conteneva la miglioro consacrazione del rispetto alla libertà di coscienza. Il Mancini con emendamenti e fatica la sece accettare, emendata dovette ripresentare al ramo elettivo del Parlamento.

Contro la resistenza dell'Assemblea sorsero due grandi correnti di opinioni nel paese: l'una impaziente gridava che si facesse un' infornata di senatori; l'altra dominante nella stampa eccitava l'opinione pubblica contro il Senato. Il Mancini non volle consentire l'informata di senatori, a indirizzò una lettera a Sebastiano Tecchio, presidente di questo Consesso, con la quale deplorava che la stampa fosse intemperante, riconoscendo il diritto del Senato a respingere le leggi già consentite dal Consiglio della Corona e dalla Camera elettiva. Oggi il Senato pare che non abbia animo ad esercitare questo diritto, e disconosce il lavoro della parte eletta negli Uffici, il lavoro dell' Ufficio centrale. Molti si dicono avversari dei due disegui, ma dichiarano di adottare il meno cattivo perché sanno che cadrà.

Dopo alcun tempo nella Camera dei deputati giunse a discussione un disegno di legge proposto dal mio onorevole amico Diego Tajani, e il Mancini non solamente lo propugnò strenuamente pur consigliando talune emendazioni, ma pronunziò le seguenti parole, che si leggono

nella tornata del 16 maggio 1879. Ricordò che sino dal 1852 previde possibili gravi mali e inconvenienti: E per mostrarri che oggi sono coerente a me stesso, lesse quel brano.del suo parere, che l'onor. senatore Pascale e il ministro guardasigilli o non videro o dimenticarono. Il Mancini, ispirandosi alla esperienza, guida sicura del legislatore, chiese persino che fossero aggiunti due articoli al disegno per negare effetto allo scioglimento dei matrimoni pronunziati dall'autorità ecclesiastica, comprese le dispense per i matrimoni nati e non consumati, volendoli rimessi alla esclusiva competenza dei tribunali civili; e abbandonò le due proposte sol quando il Ministero gli dichiarò che i due obbietti potevano formare materia di un separato disegno di legge.

Talchè vede bene l'onorevole amico il ministro Bonasi, che con gli obbietti innanzi indicati altri argomenti gli offriva l'intelletto possente di un rimpianto italiano. Ma io vo dire agli avversari del disegno ministeriale: siate un po' clementi verso il mio buon amico che la sbaglia in materia matrimoniale, perchè ne ha ben d'onde. Io feci tutto il possibile per rimuoverlo dal suo vecchio ma probo celibato. Egli non mi volle ascoltare. (Ilarità vivissima).

Io credo che i celibi siano poco competenti a risolvere questioni matrimoniali, specialmente quelli che si rassegnano alle discussioni del Concilio di Trento. (Si ride).

Se la parte storica del mio discorso fu lunga non me ne faccia accusa la pietà dei miei colleghi, perchè la storia non l'ho scritta io. Invece cercherò di essere sobrio nelle altre dimostrazioni. Argomenti morali? Libertà religiosa? Ma come, o signori, si osa parlare di moralità, di credenze in questo obbietto? Io non vi capisco! Parlate del sentimento religioso? Se stimate la coscienza religiosa la lucciola dell'anima vostra che si chiude in un opaco cristallo, saprò essere tollerante. Il clero sa che il sacramento non è contratto di matrimonio; il più modesto intelletto comprende la distinzione, che corre tra il concubinato e il matrimonio religioso. Lo intendimento di chi contrae un matrimonio religioso è quello d'imporre un vincolo morale, che abbia forza di coazione religiosa e che assolya dalla riprovazione della pubblica opinione. Il concubinato sfoga una passione, non si raccomanda alla stima pubLEGISLATURA XX — 3 SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

blica e alla benedizione della Chiesa. Ha forse mai la Chiesa tenuti i registri, istituiti i riti protettori dei concubinati? Se le donne volessero cedere agli uomini, non chiederebbero il sacramento.

Il concubinato detto religioso è il più pericoloso danno per la incolumità giurilica della famiglia, perchè contro di esso non sorge il disprezzo. Le tralizioni e le superstizioni lo hanno tollerato.

Non risponderò a coloro, i quali negarono il diritto di punire sostenendo la mancanza degli estremi del reato. Mille volte su detto ch' esso consiste nella disobbedienza dannosa alla società, nella ribellione ai precetti della legge civile necessari per proteggere la stabilità dei coniugi e il buon ordine delle famiglie, nella disobbedienza ad una legge di esclusiva competenza della potestà civile. Con l'obbligo della precedenza del matrimonio civile si punisce la omissione degli adempimenti degli atti dello stato civile.

Le relazioni dello Stato con la Chicsa nulla hanno nell'obbietto, da vedere, perchè si tratta di una legge di alto dovere pubblico, che scaturisce dal principio dell'eguaglianza giuridica. E la libertà religiosa, se sosse vero il dubbio, sarebbe manomessa dallo stesso disegno del guardasigilli, che punisce coloro che chiesero il sacramento, non chi l'amministrò, negando anche il concorso dei correi, come se i preti fossero fuori il diritto pubblico e superiori alle leggi. O regei la concordia dello Stato con la Chiesa, o la separazione, che per me è impossibile, o altro sistema più o meno misto, una volta che il popolo giunse alla conquista dell'eguaglianza giuridica, e della libertà di coscienza che contiene benanche la libertà religiosa, è follia lo sperare che si possa garantire l'ordine delle famiglie senza le sanzioni del Codice francese accettate da tutti gli altri paesi, a meno che non si voglia, quello che io stimo provvedimento migliore, aggiungere la revocazione dei placet e degli evequalur.

Ieri sentii parlare di ebrei, di massoni, oggi ho ascoltata la ornata parola del mio vecchio amico il senatore Serena, che ci ha detto che non ha 33... ma 63 anni. Non rispondiamo a volgari insinuazioni, perchè non possiamo dimenticare che ogni senatore ha 40 anni e qualche anno di più.

La coscienza italiana deve stare come torre ferma che non crolla, e disprezzare la miseria intellettuale di alcuni scrittori, e che morranno senza lode, forse con infamia. Facciamo il nostro dovere ed avvenga quello che deve avvenire. Ma dimenticarono quelli che sotto la santa parola della libertà di coscienza covano la reazione cattolica, che, allorquando fu discussa l'unificazione della legge civile, gli acattolici rinunciarono al divorzio, che da secoli e secoli conservarono a duro prezzo, salvando col sangue lore, col martirio, con le più inaudite persecuzioni la fede dei padri loro? Sia ricordato ad onore dei rabbini e de'nostri concittadini non acattolici, che non uno di essi reclamò la sanzione del divorzio como leggo speciale religiosa; si pensi essere inumano, incivile subordinare la libertà religiosa alla legge delle maggioranze.

Perchè i disensori della coscienza religiosa del prete cattolico, non hanno cura del diritto religioso degli altri? Io non voglio toccare la discussione sulla competenza dello Stato. Ma vorrei che i nostri avversari rileggessero la Lezione 28ª che Pellegrino Rossi, insegnando diritto costituzionale, dettò a Parigi. La libertà va stimata in chi la possiede, onde sarebbe immorale la rinnovazione della leggo de' vecchi tempi quando per permettere nel matrimonio il bacio dell'amore, s'imponeva un'alinea; bisogna stimarla nei rapporti dei cittadini con gli altri, onde non sono più possibili le leggi confessionali, perchè rendono impossibili e difficili i matrimoni tra sposi di diversa religione; in fine ogni libertà di individui e di società va limitata per la necessità dell'ordine sociale e la salvezza della eguaglianza giu-

Per questo il matrimonio civile, che risorse come una eccezione, fece il corso dei popoli civili con i governi rappresentativi.

Gli animi ardenti di mistica idea non si rendono conto dell'impossibilità, che si appalesa nel progetto del guardasigilli, di raggiungere il fine supremo, che la patria reclama. Esso mi pare simile all'opera del fanciullo, che con una conchiglia voleva disseccare il mare. Suppone un diritto nel prete di dare la benedizione nuziale e commette l'errore teologico di credere che il contratto temperale non debba precedere il sacramento; disconosce la prece-

LEGISLATURA XX - 3° SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

denza che viene dal diritto di natura e dalla ragione civile; e vuol punire le pecorelle e non il pastore (ilarità). E in che modo? Con una multa, che si prescrive o si paga, facendo estinguere l'azione penale. Tutto il disegno è giustisscato per la possibilità che vi possano essere sposi, che dopo il contratto civile non vogliano la benedizione nuziale. Io non ho memoria alcuna di padri onesti, che abbiano negato alle loro figliuole di cingere la corona d'arancio e il candido velo di sposa; non conobbi fidanzati simiglianti. Io stesso recai la mia sposa nella chiesa di S. Marco ai 16 gennaio 1868, il giorno più bello della mia vita, e non mi vinse la collera contro il parroco, che, facendomi un discorso di occasione, mi chiamò il piccolo Tobia. (Ilarità vivissima).

Non è forse l'Italia la terra dell'umanesimo e delle arti, che lascia unite le pompe imitate dai culti pagani ospitati in Roma antica ai riti chiesastici? È strano poi che la legge del Ministero imponga doveri agli amministratori della Chiesa, non all' amministratore, vivendo voi governanti nella illusione che i nostri operai, le nostre classi popolari possano leggere e capire le nostre leggi. Essi possono dire a noi, come Renzo a Don Abbondio, che qui fu citato: che cosa ho da farmene del tuo latinorum? Una volta le leggi si pubblicavano a suon di tamburo, e il generale Ricotti salvò dalle battiture le pelli degli asini. Un'altra volta si pubblicavano a suon di trombetta; i parroci, che potrebbero illuminare le plebi, usano talvolta la predica per maledire. Ora credete voi che la Gazzetta Ufficiale, che renderà obbligatoria dopo sedici giorni dalla sua pubblicazione una legge nuova, troverà tutti i cittadini disposti a capirla? Credete voi possibile che i nostri contadini, che non sono indirizzati onestamente, possano distinguere gli impedimenti voluti dal Codice e quelli imposti dalla Chiesa! Ma se ci imbrogliamo noi in questa materia! (Risa). Cessiamo dunque dallo affastellare leggi sopra leggi e di esagerare quella regola necessaria che non ammette la ignoranza della legge quando l'ignoranza predomina purtroppo con gli anal-Labeti nella nostra società.

Fidate forse nell'azione efficace dei sindaci? Molti di essi, essendo elettivi, possono appartenere ed agire per partiti opposti al giure esistente. Nelle campagne spesso il prete la vince sul sindaco. Un valoroso italiano, che congiunge alla coltura letteraria un amplissimo studio giuridico, in un erudito libro sulle Leggi dell'amore, narra che il sindaco di Polcenigo nel Friuli, paese di oltre 5000 abitanti, appena si applicò la legge sullo Stato civile, fece bandire che gli sposi che si sarebbero prima recati da lui e poscia alla chiesa, sarebbero serviti di caffè con i parpagnacchi. (Ilarità). Organizzate feste nuziali, soccorrete gli umili. Muovetevi, agite, operate, immedesimatevi con la vita del popolo, non ripetete sempre l'errore di voler punire gli umili e non di toccare don Abbondio. Revocate gli exequatur ai vescovi. Sarete giusti ed umani e farete opera efficace

Io dico incompleta la stessa legge che colpisce il parroco, perchè ben sapete che i parroci in questa materia matrimoniale dipendono essenzialmente dai vescovi. Solamente per la speranza che il disegno dell'Ufficio centrale. possa addurre altre emendazioni, lo voterò. Ma se dovessi studiare una legge veramente seria, proporrei la semplice sanzione della revoca dei placet e degli exequatur, tanto ai vescovi che ai parroci, e questi ultimi salverei dalla revocazione, quando ci fornissero la prova che ricevettero l'ordine dal vescovo. Al di fuori di questo disegno e della legislazione a modello francese, tutte le altre hanno imbarazzato i vostri cervelli, ma non permetteranno di concludere nulla.

L'onorevole ministro Bonasi vuole che gli sposi, dopo quaranta giorni, contraggano il matrimonio civile. Non so perchè abbia scelto questo numero di giorni. L'onorevole ministro Bonasi ha mai veduto celebrare matrimoni di contadini e di operai? Non hanno ancora finito di celebrarlo che debbono tornare, dopo due o tre giorni, dalle loro case al dovere verso gli appaltatori o correre sull'alba chiamati dalla campana dell'officina per procurarsi un tozzo di pane. Come volcte che attendano alle pratiche necessarie per procedere al matrimonio civile?

Supponete per la paura, la quale tanto agita la vita vostra politica, che una settimana dopo il matrimonio religioso vi sia una straordinaria chiamata delle classi sotto le armi. Chi si occuperà della celebrazione del matrimonio civile? I cappellani che non sono nei reggimenti non LEGISLATURA XX — 3" SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

hanno giurisdizione civile; non se ne daranno cura il ministro della guerra, il colonnello, il capitano, il tenente o il capo tamburo? Fate, ve ne prego, leggi ponderate, leggi possibili!

Inoltre lo sa l'onorevole ministro guardasigilli che questo sistema simile all'aquila grifagna a due teste non v'impedirà che molti
individui scaltri continuino ad avere più mogli?
Sinora la mancanza del divieto permette persino di avere tre mogli. In taluni paesi l'operaio, l'agricoltore contrae un primo matrimonio religioso, poi se ne va nel Brasile, o nelle
più remote lande della Repubblica Argentina, o
nel Messico; colà acquista un piccolo gruzzolo
di denaro, e si becca una seconda moglie con
la benedizione del parroco di quei paesi. Quando
non è più povero, torna in Italia e sposa allo
stato civile con vincolo regolare.

Sa l'onorevole guardasigilli le grandi frodi che fecero molti nostri impiegati? Quando potettero trovare alcuna vedova di impiegato o di soldato svizzero o di altra contrada, che per la capitolazione del 20 settembre ebbe una pensione dal lauto bilancio dello Stato italiano che ha 73 milioni di pensioni per l'esercito e non so quanti milioni per le pensioni civili, allora sposarono, come essi dicono, religiosamente. La donna per non perdere la pensione si unisce coll' impiegato, la benedizione della Chiesa sana ogni ritrosia. Credete voi che se il Papa dovesse pagare la pensione, il Papa darebbe la benedizione? Invece la paga il Governo usurpatore.

Ma non basta, onorevole Bonasi; supponga pubblicata la legge che Ella difende: quando vi sarà discrepanza ed uno dei coniugi vorrà andare e l'altro non andare allo stato civile, come si liquiderà la cosa? Sara giusto condannare entrambi?

Ma io domando: sono leggi possibili queste? Gravi sono gl'interessi che consiglieranno di pagare la multa per rimanere nel concubinato religioso. La donna per una posizione diversa di quella che era la manus maritalis nel diritto romano esercita la potestà patria dopo la maritale; può essere nominata tutrice per testamento. Seppi di alcune vedove che innamorate dei loro cugini li sposarono religiosamente per non perdere la patria potestà, l'amministrazione

dei beni dei minori. Quando alcuni cugini si arricchirono a spese delle cugine vedovelle, le lasciarono per ottenere una moglie innanzi allo stato civile. Persino vi fu il marito in religione che sposò la figlia della donna a lei unita dal sacramento.

Sono ignoti forse al ministro di grazia e giustizia gli scandali avvenuti presso le porte dei nostri municipi, dove alcuni sposi sciagurati, uscendone con a braccetto la propria sposa, furono affrontati dalle ingannate col matrimonio religioso? E dove va a finire la sedotta, la tradita, che spesso è incinta, se non è già madre? Basterà la multa? Che vale più la donna senza il flore della innocenza? I Greci avevano un fonte chiamato Canato ove le donne bagnandosi riacquistavano l'immacolato flore della loro persona.

E passo in un campo inesplorato, perchè mi renderete ragione che io non feci ripetizioni di argomenti già detti. È strano che i magistrati altissimi e procuratori generali del Re che qui parlarono non si siano data la cura di guardare un momento le attinenze del Codice penale col diritto civile matrimoniale.

Il Codice penale si diede grande cura di garantire severamente l'esercizio di tutti i culti. quindi proibi il turbamento delle funzioni religiose, anche quando i predicatori bestemmiano la patria; furono severamente proibiti gli atti di disprezzo contro un culto, le deturpazioni delle chiese e fu aggravata la pena pel furto delle cose sacre, anche quando il ladro fosse un acattolico, un libero pensatore. Però il reato di bigamia non è punito quando si ha la prova manifesta che esiste un vincolo religioso col sacramento (art. 359 del Codice). La supposizione di infante o la soppressione di stato è impossibile quando il Regno ha uno stato civile unico, e non si danno effetti civili al sacramento; manca inoltre la possibilità di controllare gli atti delle morti, delle nascite e dei matrimoni raccolti dai preti.

La mente ministeriale non ha pensato o non ha osato d'imitare la legislazione dei principi ossequenti, come la sua e quella dei seguaci suoi, al Concilio di Trento. I sovrani, le cui dinastie furono mandate in bando, pur delegando la celebrazione del matrimonio ai parroci, imposero che si facesse ogni anno la ispezione della tenuta dei registri della chiesa: innanzi

LEGISLATURA XX — 3° BESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

ricordai la varietà e la efficacia dei provvedimenti: qui nulla è comandate, fuori della denunzia.

Guardiamo ai delitti contro le persone. Il Codice penale riconobbe la forza dell'onore, senza la quale i popoli non hanno virtù, non morale e per le lesioni da tale forza provocate, ridusse la pena. L'omicidio per salvare l'onore della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, della sorella, ottiene una riduzione di pena; ma, se innanzi la giustizia si presenti un baldo giovane che ignori persino che la madre gli diè vita col solo rito religioso e senza il matrimonio civile, accusato di avere difeso la pia autrice dei suoi giorni da un'offesa, o la sorella, non si potrà applicare la discriminante dell'onore, perchè gli manca il matrimonio civile. Perfino il parricidio se non fu commesso dal figlio naturale legalmente riconosciuto, non riceverà la pena comminata a quell'orrendo delitto che Cicerone nella sua prima orazione pronunziata in Roma a difesa di Roscio disse che non bastava a tanto delitto una pena umana, per cui il parricida era chiuso in un sacco tra il gallo e la vipera e gettato dalla rape Tarpea.

Il procurato aborto per salvare l'onore della propria sorella non troverebbe riduzione di pena per difetto del matrimonio civile. E mentre tanto danno e tanta vergogna dura, si può ammettere una legge somigliante a quella del ministro e tanto improduttiva di effetti? Io non lo credo.

Si è parlato di accordi col partito clericale. Io non ho il costume di fare sospetti, perchè ripugna il credere che il vecchio artigliere di Borgoforte possa commettere simile errore. Solamente è lecito pensare che taluni nostri colleghi in buona fede credono alla pacificazione dei cuori: ricorderò due versi di Michelangelo Buonarroti nell'ultimo atto della Tancia:

In buona fe' gli è vero quel dettato

Che un contratto col ciclo s'è formato. Noi s'amo rella età dei giovanili ricordi, siamo:

I vegliardi che ai casti pensieri

Della tomla gid schiudon la mente.

La brama di una conciliazione con l'inconciliabile dominò gli avversari del matrimonio civi e nel Senato subalpino. Ai senatori che avevano detto che la legge proposta tendeva ad allontanare e rendere impossibile la speranza

di un definitivo e stabile accordo con Roma, Camillo di Cavour rispose: che la nazione vedeva male che una delle parti le più essenziali della sua legislazione fosse molto più imperfetta non solo di quella dei popoli i più civili, ma altresi di quelli, che rimasero immobili negli ordini politici ed economici e aggiunse: « Quando una riforma è consigliata non solo dagl' interessi ma reclamata dal sentimento della dignità, dell'amor proprio nazionale voi non potrete facilmente sperare che la nazione deponga il pensiero di ottenerla ».

Io altre volte, quando si chiese l'insegnamento religioso nelle scuole, narrai la continua azione del gesuitismo contro la coscienza nazionale: sprezzo le ripetizioni. Da buon italiano, l'onorevole amico e collega Serena, che recò in questa discussione la sua esperienza di dotto aniministratore, ha ricordato le cospirazioni dei Congressi, le ingiurie e le allusioni contro la integrità nazionale. Io aggiungerò altri tre fatti e porrò termine. Si discusse allora quanto fu indetta la conferenza della pace in Aia se avesse ragione di sedervi un nunzio del Papa.

Non mancarono deputati che, votando sempre ed operosamente per il Ministero, si permisero innanzi ai loro elettori di biasimare l'onorevole collega il Canevaro, che si oppose per indeclinabile dovere a quella ammessione.

Quei deputati non sapevano gli elementi del nostro diritto costituzionale.

Il Ministero, che dev'essere vigile custode delle prerogative del Re, sapeva che al Re solo spetta il diritto di stipulare trattati e che ve ne sono di quelli, che debbono essere approvati per legge; quindi non poteva permettere che il Papa fosse andato a dividere con i delegati italiani l'esercizio di un supremo e indiviso potere della sovranità nazionale. (Eene).

Eppure la semplice osservanza di un dovere costituzionale, la necessaria resistenza alle pretese clericali ci procurò offese, impertinenze e generò tutta una letteratura che smentiva le ragioni del principato civile.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Visconti-Venosta, non presentò ancora al Parlamento la corrispondenza diplomatica avuta con gli Stati su questo obbietto, non ci ha fatto conoscere i dispacci scambiati tra la Santa Sede e la Russia, tra il Papa imperatore di PietroLEGISLATURA XX — 3º SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

burgo, e il Papa pretendente di Roma. Chi, mosso dall'amore degli studi interno alle questioni contemporanee, cerca le pubblicazioni straniere, sente meraviglia che le medesime divulghino quello che al nostro sindacato politico si ritoglie. La Revue des Deux Mondes pubblicò nel mese di agosto dell'anno passato un articolo di Giorgio Gossau, intitolato La Conférence de la Haye et le Saint-Siège. Lo scrittore citò lo invito fatto al Papa, e la risposta del 15 settembre 1898 del cardinale Rampolla. Con la finezza della curia romana fu condannato il nuovo diritto internazionale europeo: si è voluto regolare le relazioni colle nazioni con un nuovo diritto fondato sopra l'interesse utilitario, sul predominio della forza sopra il successo dei fulli compiuti, sopra altre teorie che sono la negazione dei principi eterni ed immutabili della giustizia: ecco l'errore capitale che ha condotto l'Europa a uno stato disastroso. Altri dispacci vi furono indicati con i quali Leone XIII ricordava all' Imperatore delle Russie che egli era stato l'arbitro delle Corone ed aveva conciliato tutti i popoli della terra e rivendicava quel diritto storico dell' unione del sacerdozio con l'Impero. L'11 aprile, ricevendo i cardinali, alluse alla conferenza e ricordò Alessandro III e Legnano, il santo Pio V e Lepanto.

I fautori della conciliazione cerchino nella biblioteca il libro del cardinale Mazzella, da poco morto, De Deo et de Ecclesia, vi apprendano l'insegnamento delle rivendicazioni volute dalla teocrazia. E quel libro è libro di testo in tutti i seminari che abusivamente risorsero o furono fondati. Tutto il medio evo si vuole rivendicato, persino la restituzione delle decime. Si persuadano gli evocatori del pensiero neo-guelfo che non è possibile cedere quello che noi non possiamo abdicare. (Bene).

Non ricordate voi che pochi giorni or sono nella Camera dei deputati del Belgio uno sciagurato oratore osò chiedere tuttora la restaurazione del potere temporale?

L'anno passato, in agosto, la IX Conferenza interparlamentare ebbe sede in Cristiania. Pur non essendo argomento iscritto all'ordine del giorno, l'Hauptman, deputato di Bonn, capo del centro cattolico nel Parlamento della Prussia, acguito da molti preti deputati, osò protestare perche non si fosse ammesso il Papa alla Con-

ferenza, che allora si era chiusa. Non lo desiderava accolto come il pastore delle anime dei cattolici. Quel professore, che a Roma sarebbe stato bocciato negli esami, volle sostenere che il Papa fosse un sovrano avente potestà legislativa come gli altri, affermò che avesse un territorio e giunso a dire che era anche padrone di una hleine armée. Vi su un italiano che corresse l'errore, ricordando che le guardie del Papa sono iscritte nelle nostre milizie, e compiono il loro dovere di soldati; che, se fossero soldati di una potenza straniera, avrebbero perduto la cittadinanza; ricordò le grandi prerogative date dall'Italia al Papato (Bene). L'Hauptman apertamente dichiarò che aveva parlato in nome del centro cattolico. I cattolici all' estero ascoltano la parola di consegna dei Cardinali, dei Vescovi. dei Nunzi (1).

Indichero un ultimo fatto e ne sentirete dolore. Non vi fu mai Congresso internazionale di qualsivoglia natura, che non iniziasse i suoi lavori salutando i capi dello Stato ospitale, fossero re o presidenti di repubblica, per la onesta osservanza dello leggi della ospitalità. Qui in Roma si aduno il Congresso degli Orientalisti, e il Papa vietò ai sapienti del clero, che potevano recare al dotto convegno le notizie intorno alle religioni de' popoli visitati dalle missioni, di accedere al Congresso. Pochi giorni or sono si chiuse il Congresso dell'Archeologia cristiaua; vi accorsero professori italiani, ma essi mancarono al loro dovere, lo dico con lealtà, permettendo che non fosse salutata la maestà del Re italiano, che rappresenta la maestà, le ragioni del popolo italiano.

Ora, se queste sono le offese, le insidie e l'azione della intolleranza, sarà santa e nobile la virtù di un Parlamento che, non muovendo a rappresaglie, faccia il suo dovere, riaffermando nell' ordine delle famiglie la prima base della nazionalità italiana.

Signori senatori, nel momento di dare il vostro voto conviene ogni viltà qui sia morta. Esercitiamo il nostro dovere e corriamo poi al

⁽¹⁾ Veili gli atti stonografici della conferenza « Der Papst hat ein Territorium, er hat eine auch Kleine Armée, er übt auf seinem Territorium die Legislation aus, Kurz alle Criterien der souveräulfül sin bei ihm worhanden ».

LEGISLATURA XX — 3° BESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Pantheon a salutare la tomba del Re, che appose la sua sanzione al Codice dell'Italia una, che proclamò il matrimonio civile per la eguaglianza di tutti, per l'avvenire della patria italiana. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, interrogo il Senato se crede di chiudere la discussione generale, riservando la parola al relatore e al ministro.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa, voglia alzarsi.

Il Senato approva la chiusura della discussione generale.

PASCALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCALE. Pregherei il signor presidente di voler concedere un po' di riposo e sospendere per qualche minuto la seduta.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa (ore 17.35).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro riaperta la seduta (ore 17.45).

La parola spetta al senatore Cerruti Carlo, relatore dell'Ufficio centrale.

CERRUII CARLO, relatore (Segni d'attenzione). Signori senatori. Come relatore dell'Ufficio centrale ho il dovere, in questo momento gravissimo, di giustificare le fattevi proposte, e mi accingo senz'altro a compierlo.

Tra l'onor. ministro Bonasi e l'Ufficio centrale il dissenso era soltanto di metodo. Il ministro, deplorando gli inconvenienti giuridici, economici e sociali che derivano dalla frequenza dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, si propose d'impedirne la rinnovazione. All'Ufficio centrale parve che i sistemi proposti fossero insufficienti ed inadatti; e altri ne suggerì. L'Ufficio centrale non fu determinato a far così da verun sentimento di ostilità al clero, nè di opposizione al ministro. Dato lo scopo, si propose soltanto di ricercare il miglior modo per raggiungerlo.

Il giudizio del Senato sui due sistemi proposti sarebbe stato soltanto d'indole tecnica, se posso usare questa parola. Ed è per questa ragione che nella relazione, che stesi per incarico del-

l'Ufficio centrale, il confronto fra i due sistemi fu fatto con argomenti esclusivamente giuridici.

Negli scorsi giorni la discussione divenne invece soprattutto politica. Degli oratori che presero la parola, tre, che nomino per ragion di onore, i senatori Pascale, Borgnini e Negri, dichiararono e riconobbero che ad impedire che il matrimonio religioso sia continua sorgente di mali, il sistema migliore sarebbe quello proposto dall' Ufficio centrale. Aggiunsero però che tuttavia essi daranno la loro approvazione al progetto proposto dal Ministero per considerazioni di natura politica.

Fatto singolare! Queste considerazioni non apparvero ai senatori, raccolti in numero insolito negli Uffici, nè quando si esaminò ultimamente il disegno di legge proposto dall'onor. Bonasi, nè quando prima si era esaminato quello proposto dall'onor. Finocchiaro-Aprile. Eppure da allora ad oggi nessun nuovo avvemento politico è sorto. Da che dipende adunque questo improvviso mutar di animo e di consiglio? Anzi chi comprende e come accadde che il Ministero, presieduto dall'onor. Pelloux, presentò su questo argomento del matrimonio religioso, prima un progetto che l'Ufficio centrale rese assai temperato e poi un altro progetto, rispetto al quale quello così temperato dell'Ufficio centrale è divenuto, come qui si disse, eccessivo?

Ogni Governo deve tener conto dei fatti sociali e politici, i quali possano consigliare od imporre all' opera sua una nuova via. Ma perchè il mutamento non sembri l'effetto di un ondeggiamento, determinato da mancanza di concetti e di tendenze, conviene che la ragione ne appaia.

Fino ad ora la ragione, per la quale, in così breve volgere di mesi, il Ministero abbia presentato due disegni di legge tanto differenti, non è apparsa e non fu detta. Io auguro che l'onor. Bonasi possa annunciarla e convincerna il Senato; chè altrimenti, qualunque sia il risultato della votazione, il prestigio del Governo rimarrebbe diminuito.

Se le obbiezioni addotte contro il disegno dell' Ufficio centrale fossero state soltanto d'indole politica, mi accingerei a farne subito l'esame; ma altre ne furono addotte, anche di natura giuridica. Consentite pertanto che io imprenda a parlare di queste.

LEGISLATURA XX — 3º SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

A riescir più breve e più chiaro mi conviene dir subito quale è la differenza tra i due progetti.

L'onorevole Bonasi intitola il suo progetto: « Disposizioni contro i matrimoni illegali ». Illegali sarebbero i matrimoni compiuti col solo rito religioso. Illegali! Perchè? Anche secondo la dottrina della Chiesa il matrimonio è costituito dalla dichiarazione che gli sposi fanno innanzi al ministro del culto e in presenza di due testimoni del loro proposito di vivere coniugalmente. La benedizione del sacerdote non crea il matrimonio; gli succede. E siccome degli oratori, i quali ne hanno parlato, uno mostrò di dubitarne e due dichiararono l'opposto, mi permetta il Senato che io ricordi che cosa insegnano i canonisti: Causa efficiens et persiciens matrimonium est mutuus contrahentium consensus. Il sacramento non ne costituisce la sostanza: ne è soltanto un effetto, qui sequitur a precedenti causa, dal consenso degli sposi.

Appunto perciò nel Concilio nazionale, che i vescovi ed i rappresentanti delle diocesi di Francia tennero nel 1797, dopo che la rivoluzione aveva abolito il matrimonio religioso, istituendo invece il matrimonio civile, fu spontaneamente decretato così: « La Chiesa gallicana dichiara che la validità del matrimonio è in lipendente dalla benedizione nuziale ». È appunto perchè è veramente così, ed il consenso prestato dagli sposi di volersi unire in matrimonio genera effetti giuridici di grande rilievo, nei loro rapporti, verso la prole nascitura e verso la società è apparso logico, necessario che la manifestazione se ne facesse davanti ai rappresentanti dello Stato; e venne così, non creata di nuovo, ma richiamata in vigore quella forma di matrimonio, il quale fu detto civile, non perchè, in sostanza, esso sia diverso da quello che era sempre stato, ma perchè, trattandosî di un atto essenzialmente contrattuale e civile, era conveniente che se ne prendesse attestazione e la prova se ne conservasse da un rappresentante dell'autorità civile. Ogni dichiarazione fatta innanzi ad altra persona, per gli essetti civili è inesistente.

Quest'è l'origine e la ragione, questo è il significato dell'art. 93 del Codice civile ove è scritto, che il matrimonio deve essere celebrato innanzi all'ufficiale dello stato civile. Celebrato altrove il matrimonio è meno che illegale, è inesistente. Onde il titolo del discgno di legge: Disposizioni contro i matrimoni illegali, ben altro che essere giusto, come parve anche al mio amico Carle, è errato. E badi il Senato che l'osservazione non è di forma; è di sostanza, perchè ciò che legalmente è inesistente non può produrre verun effetto. Laddove per il progetto ministeriale, il matrimonio contratto innanzi al ministro del culto, esiste e non esiste, ha effetto e non ha effetto. Esiste ed ha effetto, perchè l'articolo 2 del progetto di legge propostoci dal ministro obbliga gli sposi uniti in matrimonio religioso a fare il matrimonio civile nei 40 giorni successivi, con minaccia di pene. Non esiste e non ha effetto, perchè gli sposi possono, a loro scelta, contrarre matrimonio civile o fra di loro, o con altri. Di che non si può dubitare, perchè l'articolo 56 del Codice civile dichiara che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ». Ma siccome, giusta il codice stesso, non vi ha matrimonio all'infuori di quello celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, ne viene che le nozze contratte in chiesa non impediscono agli sposi di venir meno alla fattasi promessa e di contrarre matrimonio civile con altri.

Io comprendo che lo Stato non si curi di quanto avvenga in Chiesa, e che, come non ricerca se alla nascita di un infante succeda il battesimo, o al seppellimento di una persona preceda il funerale religioso, così non domandi che cosa accada in chiesa, in occasione di nozze. Questo sistema, che è quello vigente presso di noi, potrà dispiacere ad alcuno; e, a chi ne esageri i difetti, potrà parere cattivo, ma è un sistema, che ha uno svolgimento pratico. E però, se esso vi piace, non vi curate affatto del matrimonio religioso, e consideratelo inesistente. Che se il sistema non vi piace e volete seguire il sistema opposto, siate logici in ogni sua applicazione. Il progetto ministeriale adotta il sistema opposto al sistema ora vigente. ma non provvede in modo logico, perchè conserva ed annulla le disposizioni del nostro Codice civile; e mentre questo considera inesistente ogni matrimonio non celebrato avanti all'ufficiale dello stato civile, col disegno ministeriale si propone di riconoscere il matrimonid religioso, per costringere quelli che lo

353

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

hanno contratto a sfare il matrimonio civile entro 40 giorni.

Ad eliminare questo difetto il senatore Serena ingegnosamente diceva or ora che nel progetto ministeriale il matrimonio religioso è considerato soltanto come un fatto.

Come un fatto? Esso è considerato come un contratto generatore di obbligazioni. Tanto è ciò vero, che se al matrimonio religioso non succede nei 40 giorni il matrimonio civile debbono essere applicate le pene sancite nell'articolo 2 del progetto, che sono la multa e la perdita di tutti i benefizi, dipendenti dallo stato di celibato o di vedovanza.

Il progetto dell'Ufficio centrale non ha questo difetto. Per noi il matrimonio religioso continua ad essere, come è ora, atto senza effetto e senza coazione; e la contravvenzione esiste, non per essersi fatto il matrimonio religioso, ma per non essersi fatto prima il matrimonio in quell'unica forma che la legge civile riconosce ed impone. Tant'è ciò vero, che la contravvenzione rimane e dura. anche quando, successivamente al religioso, siasi fatto il matrimonio civile; appunto perchè la contravvenzione esiste, non perchè non siasi fatto il matrimonio civile, ma perchè esso non fu fatto prima del matrimonio religioso.

E se, nell'articolo 4, si propone di dichiarare che, quando il matrimonio civile succeda al religioso, l'azione penale per la contravvenzione già avvenuta resti estinta, non si distrugge la contravvenzione, la quale, avvenuta, esiste, ma si propone-solamente di fare una concessione, non dissimile da quella che il Codice penale dichiara per i casi di prescrizione, di amnistia e di indulto; nei quali cessa l'azione, non il reato, nè la contravvenzione e neppure l'obbligo di risarcire i danni arrecati.

Altro difetto del disegno di legge ministeriale è questo.

Per la sua eccezionale importanza, il matrimonio dev'essere atto libero e spontaneo. Appunto perciò è scritto negli articoli 52 e 53 del Codice civile, è scritto nei Codici di tutte le nazioni, che nessuna promessa vincola e costringe al matrimonio; finchè il matrimonio non è seguito, il pentimento è lecito.

Anche a ciò contraddice il progetto ministeriale, perchè, con minaccia di pene, obbliga

coloro i quali addivennero a nozze in chiesa a fare il matrimonio civile.

Nel progetto dell'Ufficio centrale nessuna coazione esiste di questo genere.

Chi vuole unirsi in matrimonio ne faccia dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile. E poi chieda al ministro del suo culto la benedizione della promessa già fatta o rinnovata di essere, flachè vive, unito al compagno che si è scelto.

Il senatore Vitelleschi censurò questa proposta come una mostruosa violenza in paeso cristiano.

Eppure sono paesi cristiani la Francia, il Belgio, il Portogallo, la Germania, l'Olanda, la Repubblica Argentina, nei quali eguale disposizione vige. Ed è cristiana l'Ungheria, dove così è scritto all'art. 123 della legge del 9 dicembre 1894, nella cui discussione l'alto clero, e conviene ricordarlo ad onere suo, conservò un'attitudine assai riservata, sebbene il basso clero siasi tanto agitato per suscitare contro il disegno di legge tutto il Regno.

Terzo difetto, è quello stato già avvertito dal senatore Finali. Il quale con brio giovanile fece presenti le gravi difficoltà, cui il progetto ministeriale darebbe luogo, quando, tra gli sposi addivenuti già a nozze col rito religioso, esistano impedimenti dai quali l'autorità civile non abbia concessa e non voglia accordare la dispensa. Giacchè per l'articolo 2 della legge proposta dal ministro, gli sposi dovrebbero contrarre il matrimonio civile, nei 40 giorni dal di delle nozze celebrate col rito religioso od essere puniti; e per il Codice civile, essi non vi potrebbero addivenire perchè esistono imimpedimenti.

Il senatore Negri ieri diceva che saranno casi ben rari questi, nei quali colero che vogliono fare il matrimonio religioso, non ottengano già prima, o non si assicurino che verrà poi concessa dall'autorità civile la dispensa dagli impedimenti esistenti.

Ebbene nel n. 2 del bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e culti dell'anno corrente sono indicati i casi di matrimoni seguiti religiosamente nell'anno scorso tra le persone, le quali non hanno potuto contrarre il matrimonio civile, appunto perchè l'autorità civile non volle concedere la dispensa dagli impedimenti.

LEGISLATURA XX — 3° SESSIONE 1899-200 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Ne ritrovo tre casi a Palermo, un quarto a Catania, un quinto a Roma, sopra 11 casi, nei quali le dispense concesse dall'autorità ecclesiastica non vennero accordate anche dalla autorità civile.

La contradizione è così grave, che, per eliminarla, il senatore Negri e il senatore Carle hanno già accennato ad emendamenti al progetto ministeriale.

Ma si provino, se sanno, essi che pur hanno tanto ingegno, ad emendarlo, per rimuovere anche quegli altri due ben maggiori difetti che ho già rilevati. E lo emendino da quest'altro grave, enorme, che per il progetto ministeriale sarà punito l'innocente, il quale sia vittima dell'altrui colpa.

Se, infatti di due sposi, i quali abbiano contratto matrimonio religioso, uno ricusi di celebrare nei quaranta giorni successivi l'atto di matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile, con quale ragione se ne punirà l'altro, il quale vorrebbe pur trarvelo e non ve lo può costringere? Ov'è la colpa sua? Eppure così importa il disegno di legge preposto dal ministro.

E non si dica, come sembrò al senatore Negri icri l'altro, in quel suo elegantissimo discorso, essere questo caso impossibile. Perchè, se uno degli sposi prima dia affidamento di far succedere al matrimonio religioso il civile, e poi vi si rifiuti per pentimento, con quale ragione si vorrà punirne quello sposo, che di questo atto di slealtà sia vittima?

Eppure qui si è detto, che il disegno di legge dell'onor. Bonasi è « un felice trovato che farà all'Italia riputazione di senno politico ».

Ch! ne avessi il convincimento per potere votarlo con grande gioia. Ma io vi riscontro una aperta contraddizione col Codice civile, cosi armonicamente concepito in questo argomento, che riguarda la costituzione della famiglia ed io ravviso e sento il progetto insufficiente a raggiungere quel lodevole scopo, che il Ministero si propone. Insufficiente, perchè non sarà impedito allo scaltro lussurioso di abusare della religione e del ministro del culto per creare famiglie false, con figli illegittimi, conservando l'immorale arbitrio di pentimento e poi di abbandono e di inganno a danno del coninge illuso e credulo. Pentimenti ed inganni non immaginari e fantastici, come s'è qui detto, ma reali ed avvenuti già a danno di oneste donne.

Con quale animo adunque dovrò io votare questo progetto? E per quale ragione ci ostineremo a voler legiferare in modo inidoneo e dissimile da quanto s'e fatto, approvato e man mano adottato in questo secolo, in paesi civili e cristiani, diversi per indole, per tradizione, per costumi, per tendenze, ma concordi in questo sentimento, che più di noi essi amano la religione cui appartengono.

E invece appunto qui, in Italia, in nome del rispetto al sentimento religioso e per il vantato nostro genio giuridico si propone una legge, la quale della religione consente l'abuse, della giustizia ammette la violazione, e della grande rivendicazione all'autorità civile del suo dritto assoluto di dare assetto al matrimonio, crline alla famiglia, sicurezza ai coniugi ed ai figli, scema il valore e l'effetto! (Bene — Vive approvazioni).

Piuttosto che approvare la legge propostaci, meglio, assai meglio è rimanere come siamo. La qual cosa io dico con rammarico, perchè so di dispiacere all'onor. Bonasi, del quale io etimo sinceramente la dottrina, la mente, l'animo, il carattere, al quale sono legato da sentimenti ricambiati di assettuosa amicizia; ma devo pur dirla, perchè dei mali presenti conosco la causa. inseparabile dalla applicazione di quell'alto e geniale principio, che è la assoluta libertà in argomento di religione e di culto; mentre la legge propostaci questa assoluta libertà non rispetta, perchè restringe; i danni esistenti non impedisce; nuovi danni arreca; e, per la giustificazione che si è preteso carne in quest'aula, ossende, perc'he diminuisce, il dritto assoluto, che lo Stato ha di legiferare circa all'assetto della famiglia, ispirando l'azione sua soltanto al bisogno di tutelare tutti coloro che le appartengono. (Vice approvazi ni).

Cosi ho enunciato le obbiczioni mosse dall'Ufficio centrale al disegno di legge dell'onorevole Bonasi.

Oraconviene ch'io ragioni di quelle obbiezioni, che furono invece mosse al progetto dell' Ufficio centrale; e delle quali alcune sono comuni anche al disegno di legge dell'onor. Bonasi.

Ne dirò brevemente, perchè le risposto datesi dai senatori Finali, Pellegrini e Schupfer mi consigliano di non ripetere male cose dette da loro tanto bene.

Una osservazione acuta, giusta, grave fatta

legislatura xx — 3ª sessione 1899-900 — discussioni — tornata del 9 maggio 1900

dal senatore Pascale è tale, che, qualunque dei due progetti si discuta, vi si deve introdurre una disposizione, la quale ne tenga conto. Egli disse, ed è vero, essere ingiusto non tener conto che il minore, il quale secondo la · legge religiosa può contrarre matrimonio senza autorizzazione di parenti o di consiglio di famiglia, possa, secondo i due progetti, perdere diritti ed utilità, che possono avere un valore inestimabile, se dipendono dallo stato di celibato o di vedovanza. C'è contraddizione, egli avverti, fra il sistema del Codice civile, per il quale il minore, senza l'assistenza del padre o del consiglio di famiglia non può contrattualmente scemare il suo patrimonio e la minaccia che nei due progetti gli si fa di privarlo di diritti di grande rilievo, se egli addiviene al matrimonio, che è promessa e contratto, col rito religioso. A questo proposito converrà che una speciale disposizione sia proposta, qualunque dei due progetti s'imprenda a discutere. E il senatore Pascale coll'autorevole ingegno suo vorrà e saprà aiutarci.

Venne detto che le pene proposte nei due progetti sono così meschine, che il lussurioso non si asterrà dal violare la legge, ingannando e seducendo una giovane, pur disponendosi a pagare la somma che non può eccedere le mille lire. E il senatore Negri disse, che un prete fanatico potrebbe persino compiacersi di poter violare la legge, disposto a subire la tenue pena pecuniaria.

Ma tra i due progetti corre a questo riguardo una differenza essenziale, la quale merita di essere presa in esame, perchè, a mio avviso, dimostra essere evidentemente migliore il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Le pene sono meschine, sì, ma per il disegno di legge proposto dall'onor. Bonasi queste pene colpiscono soltanto gli sposi. Epperò, se uno di essi e, ancor peggio, se entrambi si propongono fini biechi ed illeciti, per conseguirli non se ne asterranno per timore della tenue pena pecuniaria.

Ma per il progetto dell' Ufficio centrale si impone la precedenza del matrimonio civile, appunto perchè si vuole che il vincolo degli sposi di convivere coningalmente, sorga allora soltanto che la manifestazione di questa loro volontà sia stata fatta in quell' unico modo che la legge riconosce, e però si puniscono tutti coloro, i quali rendono possibile l'esistenza del vincolo stesso, anche se soltanto religioso, e così tanto gli sposi quanto il ministro del culto. Il quale però, punto interessato a concorrere coll'ufficio suo ad azioni immorali, si asterrà dall'unire in matrimonio religioso fidanzati, i quali non abbiano prima fatto il matrimonio civile; e se ne asterrà, appunto per non dover poi sottostare alle conseguenze in cui incorra chi violi l'osservanza della legge.

E qui prego il Senato di avvertire che tali conseguenze non consistono soltanto nella multa dichiarata nell'articolo 2, ma sono anche tutte quello altre, le quali derivano da quella regola generale di diritto, scritta nell'artcolo 1151 del Codice civile, che il fatto di chi arreca danno obbliga chi ne fu autore a risarcirlo. Di guisa che, se avverrà che una sposa, indotta a matrimonio religioso colla promessa, non stata poi mantenuta, di addivenire in appresso anche al matrimonio civile, sia poi stata abbandonata, il padre suo avrà azione e l'avrà anche la sposa, se era minore di età, per conseguire il risarcimento dei danni anche contro il ministro del culto, il quale, malgrado che una legge gli imponesse l'obbligo di non prestarsi a matrimonio religioso, che potesse spezzarsi dalla volontà disordinata di uno dei coniugi, abbia voluto contravvenirvi.

Ecco perchè non soltanto la minaccia della pena, non eccedente le mille lire, nè la convinzione di commettere un'azione immorale, tratterranno il sacerdote dal violare la legge, ma ne lo tratterrà il timore di ben maggiori responsabilità pecuniarie, alle quali egli potrebbe rimanere esposto.

Ed in tutti quegli Stati, nei quali al sacerdote fu vietato di unire in matrimonio religioso coloro, i quali non dimostrino di aver già prima contratto il matrimonio civile, concorre a renderlo ossequente alla legge il pensiero della grande responsabilità sua, ove, accadendo abbandoni, inganni, resi possibili dalla violazione, cui egli concorse, della legge, fosse chiamato a risponderne, risarcendo tutti i danneggiati.

Adunque, perchè noi ci asteniamo dall'imitare quegli altri legislatori, i quali con esperienza quasi secolare hanno dimostrato gli utili effetti della disposizione di legge che l'Ufficio centrale propone?

Ci si è accusati di incoerenza, dicendo, che,

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

mentre si tollera il concubinato, si punisce chi contragga il matrimonio religioso prima del matrimonio civile.

Ma no: non tolleriamo il concubinato, lo subiamo come un male, che non si può impedire; ma esso è riprovato dalla coscienza universale e ne rifugge ogni onest'uomo per l'educazione, per la dignità, per il decoro suo. Onde non è a temere che nella società esso sostituisca il matrimonio civile; invece il matrimonio religioso è una istituzione, cara ad ogni cattolico, circondata da riti, da solennità, celebrata con preghiere semplici, ispirate, commoventi. Appunto perciò ora, taluni, dotati di altissimo senso morale, rifuggenti da ogni azione che non sia onesta, se per interessi particolari non hanno convenienza a celebrare il matrimonio civile, si accontentano del matrimonio religioso, il quale, mentre nulla toglie alla leceità della unione loro, per il Codice civile vigente consente che essi appaiano celibi o vedovi e godano i vantaggi inerenti a questo stato.

Ma allora perchè, ci si è detto, impedite il matrimonio religioso?

Non lo impediamo, no; questo solo vogliamo, che nell'interesse della pubblica morale, dell'ordine delle famiglie, e della legittimità della prole, quanti hanno l'onesto intendimento di contrarre matrimonio lo facciano prima in quel modo che il Codice civile impone, e in appresso soltanto chiedano al ministro del culto di benedire l'unione loro. Nell'ordinare questa precedenza, noi siamo mossi da considerazioni di ordine, di morale, di civile convivenza e non contraddiciamo neppure all'ordine naturale delle cose, essendo giusto che avvenga prima la dichiarazione legalmente fatta di voler essere marito e moglie e ne segua poi la benedizione. Ed è anzi inesplicabile che da coloro stessi, i quali consentono che il matrimonio è un contratto, il quale risulta dal consenso, e ammettono che la benedizione del sacerdote non faccia che benedire questa unione in nome di Dio, si pretenda che la benedizione avvenga prima che la dichiarazione sia stata fatta legalmente, in quel modo che la legge civile riconosce e dichiara efficace.

Col sistema proposto, noi siamo logici, perchè innanzi alla Chiesa verrà benedetto quel consenso di voler essere uniti in matrimonio che fu già validamente fatto; e non accadrà che una dichiarazione, improduttiva di effetti giuridici e per la legge civile inesistente, si consideri valida. Sta qui appunto la cagione del male.

Ma si offende la libertà! Io non conosco legge, la quale dia norme e limiti all'esercizio della umana attività senza frenarla e diminuirla. In tutti i nostri codici sono numerose le disposizioni, colle quali quella libertà, che senza di esse sarebbe maggiore, riesce minore. Il Codice di commercio impone al commerciante di tener libri e giornali numerati e vidimati e di indicarvi tutte le sue operazioni e di conservare lettere e telegrammi. E se contravviene a queste sue obbligazioni, che la legge gli impone in difesa della società e per considerazioni di semplice convenienza, ove non paghi e fallisca, egli viene dichiarato bancarottiere. Eppure a voler rispettare la libertà, dovrebbe consentirsi al commerciante di farcome vuole e di non tener nè libri, nè registri.

Chi ha beni non può fare piantagioni, scavare fossi, aprire finestre, tranne a certa distanza dalla proprietà del vicino; queste limitazioni furono imposte per considerazioni di igiene o per riguardi di convenienza sociale, ma sono altrettanti limiti all'esercizio, che, secondo la natura, sarebbe più ampio, della sua libertà.

Ed anche in materia di matrimonio il Codice civile enumera impedimenti all'esercizio assoluto della libertà, vietando il matrimonio tra persone congiunte in certo grado di parentela onon autorizzate dal genitore o dal tutore. Eppure la libertà assoluta vorrebbe che possa far matrimonio chi ne ha la capacità e con chi vuole.

Noi viviamo in una società, intesa a procurare a tutti la migliore convivenza. Ed è naturale che tutto quanto occorra al conseguimento del bene comune e del vivere sociale, si possa imporre, restringendo la libertà.

Io non nego che i due progetti di legge che ci stanno innanzi e così tanto il progetto ministeriale, quanto l'altro dell'Ufficio centrale limitino la libertà. Ma per riconoscere se questa, limitazione sia giusta, voi dovete indagare sottanto se essa sia assolutamente necessaria ad impedire che derivino pubblici danni all'ordine

LEGISLATURA XX - 3ª SESSIONE 1899-900 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

domestico e se non si potrebbe provvedere alle necessità sociali in altro modo.

Udite che cosa diceva il Minghetti nella seduta del 14 maggio 1879 innanzi alla Camera dei deputati, parlando precisamente sul disegno di legge, che il ministro Conforti aveva presentato e il ministro Taiani aveva fatto suo, riguardante quello stesso argomento che noi stiamo discutendo: « Dato un inconveniente gravissimo, dato un male sociale, lo Stato ha il diritto, anzi il dovere, di porvi rimedio ».

Però, diceva il senatore Pascale, voi favorirete il concubinato, perchè ora coloro, i quali non possono contrarre il matrimonio civile, contraggono il matrimonio religioso, e in avvenire se voi impedirete loro anche il matrimonio religioso, questo atto, il qualo calma le conturbate coscienze non sarà più fatto ed essi vivranno in concubinato.

Ma pensa il senatore Pascale che coloro, i quali sono così rotti d'animo e di coscienza da essere disposti a vivere in concubinato, ora chiedano al sacerdote la benedizione di una nnione, che agli occhi loro è soltanto mezzo per appagare i sensi? Ad essi manca il sentimento del bene, del giusto, dell'onesto. Chi s'acconcierà a vivere in concubinato non si curerà delle leggi dell'opinione pubblica; è un lussurioso. E ora egli abusa della religione, che non apprezza e non ama, per dissimulare il vizio suo e noi non dobbiamo favorirlo. Ne avranno vantaggio la moralo pubblica e la sincerità.

Che se invece si tratti di chi sia morigerato ed onest' uomo ed ora faccia soltanto il matrimonio religioso per le eccezionali condizioni nelle quali si trova, come avviene, secondo il sonatore Cantoni, per l'ufficiale, la cui fidanzata non abbia dote o l'abbia insufficiente ed al quale non venga perciò concesso di contrarre il matrimonio civile, io vi dico: siate coerenti.

Epperò, o voi credete che questa legge, la quale impone agli ufficiali di non fare matrimonio, senza il concorso di determinate condizioni sia giusta, e allora con quale animo vi lamentate se un'altra legge ne rafforza il concetto ed il valore ad impedire che essa sia violata? O voi credete che quella legge sia eccessiva e superflua, e perchè non pregate il ministro della guerra di proporne l'abolizione?

Vi è contraddizione evidente fra l'ammettere che sia lecito vietare il matrimonio fra certe

persone ed il volere che essa possano tuttavia farlo, almeno religiosamente e impensierirsene se ciò venga impedito, per dirci che favoriremo il concubinato.

Anzi, voi che ragionate così, se volcte essere logici e coerenti, dovete abolire tutti quegli articoli del Codice, i quali stabiliscono gli impedimenti e dichiarano che, se non se ne ottiene la dispensa, il matrimonio civile non si possa fare. Anzi dovreste chiedere alla Chiesa che anch'essa abolisca quelli che stabili e consenta ad ognuno di contrarre il matrimonio religioso, chè altrimenti si dirà per ogni caso quanto ci venite dicendo ora: date, date la dispensa dagl'impedimenti: so no, non consentendo il matrimonio civile nè il religioso, favorirete il concubinato.

No, la legge civile nè la religiosa questo timore non hanno e non devono avere per quella ragione che ho già accenuata. Uomini onesti non consentono di vivere in concubinato. E se non potranno ottenere come ora avviene, che la loro unione, non potuta contrarsi civilmente, sia consacrata dalla religione, per guisa che resti violata la legge civile, ma sia almeno rispettata la morale, se, dico, non potranno ottenere così, essi non faranno più neanche il matrimonio religioso.

Quante oneste donne non sufficientemente dotate per unirsi in matrimonio civile consentono di unirsi col solo matrimonio religioso ad ufficiali stimabili, onorati, appunto perchè esse sanno che il matrimonio religioso toglie a questa loro unione il carattere disonesto, e sperano in amnistie, in coucessioni, in leggi, di cui i numerosi precedenti hanno già dato o quasi affidamento. Ma, se il ministro del culto alla onesta zitella dirà che egli non può unirla in matrimonio, perchè non venne ancor fatto il matrimonio civile, forse che essa dirà all'uomo del suo cuore: ebbene, non importa, io sarò egualmente tua: non posso esserti sposa, te ne sarò concubina? Il sentimento morale, l'animo educato delle nostre fanciulle vieta che si temano cotali inconvenienti.

Ma da valentissimi oratori qui, si è pur detto: e le origini del nostro diritto civile? e le dichiarazioni state fatte quando il matrimonio civile venne scritto nel Codice? e la legge sulle guarentigie? e i pericoli di attriti e di dissidi con la Chiesa? chi li trascura? chi?

Delle origini della nostra legislazione civile

LEGISLATURA XX — 3° SESSION 3 1839-003 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

e delle dichiarazioni fatte quando venne accettato il matrimonio civile, già s'è parlato da altri; ed io me ne potrei astenere. Ma udite brevemente quali parole furono pronunciate e scritte in quella occasione:

« Istituendo il matrimonio civile, determinandone le condizioni, le forme e gli essetti, e negando qualunque essicacia alle unioni semplicemente ecclesiastiche, anzi neppur parlandone, ed ignorandone persino l'esistenza, lo Stato adempi alla sua missione ▶. Ma il pericolo di frequenti casi, nei quali il matrimonio ecclesiastico potesse rimaner privo di ogni ulteriore celebrazione di atti civili e mancante perciò di essetti legali, con discapito degli sposi e della prole, era stato preveduto. E per questi casi così diceva il Mancini, in quel processo verbale del 1850 ricordato dal dottissimo senatore Pascale:

« Quando venisse rilevata la gravità e frequenza degli abusi, nulla impedirebbe che si aggiungesse (con promulgazione posteriore di una nuova legge che ben potrebbe ridursi ad un solo articolo) la minaccia di una pena la quale nel contemplato caso sarebbe d'indubitata legittimità ».

El a questa dichiarazione il Mancini fu coerente.

Egli aveva presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare nel quale era dichiarato, che al matrimonio religioso, da potersi fare in qualunque tempo, succedesse entro un certo termine il matrimonio civile, senza di che gli sposi incorrevano in pene. Questo disegno di legge non ebbe seguito. Però altri progetti furono successivamente presentati sullo stesso argomento: uno dal ministro Vigliani, un altro dal ministro Conforti, che venne mantenuto con poche variazioni dal deputato Taiani, che gli era succeduto, e la discussione si imprese e segui nel maggio del 1879 avanti alla Camera dei deputati su questo disegno di legge.

In esso la pena era comminata soltanto contro il sacerdote, il quale addivenisse alla celebrazione del matrimonio religioso, prima che fosse seguito il matrimonio civile e la pena proposta era del carcere da 1 a 6 mesi.

Ebbene il deputato Mancini accettò questo disegno di legge; ne fu caldissimo sostenitore e dimostrò la giustezza con tutto quel corredo di cognizioni filosofiche, giuridiche, morali, storiche che lo resero ammirato, amato da quanti gli furono ascoltatori e, come me, discepoli.

Vedete adunque che nelle dichiarazioni fatte nel 1850, nel 1865 e prima d'ora nulla contradice alla accettazione del concetto dell'Ufficio centrale.

Esaminatelo, ditelo utile o inutile, ma non abbiate timori, preoccupazioni immaginarie, inopportune.

La legge sulle guarentigie! Io restai sorpreso quando udii il senatore Gadda affermare che alcune disposizioni di quella legge impedissero l'approvazione del progetto proposto dall'Ufficio centrale. E impresi subito a riesaminare attentamente quella legge, dubitando di averne scordato qualche articolo.

Nulla, assolutamente nulla vi è che riguardi la materia nostra; e per argomento decisivo addurrò questo solo. Dall'anno 1871, in cui fu adottata quella legge che ha la data del 13 maggio, furono successivamente presentati setto disegni di legge su questo argomento e ne furono fatte diligenti, dotte, sapientissime relazioni. Alla discussione impresane alla Camera dei deputati, presero parte oratori, i quali erano stati ministri quando venne proposta e poi discussa e pubblicata quella che fu poi la leggo sullo guarentigio; assistettero nomini che avevano appartenuto alla Commissione parlamentare, la quale aveva riferito su quella legge; vi assisteva chi ne era stato acuto, sapiente, dotto, ammirato relatore, il Donghi. A nessuno. è mai venuto in mente, nè a ministri, nè a relatori, nè a deputati di dire che quella legge contenga il divieto di legiferare su questo argomento con la massima libertà.

Rimane ch'io dica brevemente dell'argomento più alto, politicamente assai delicato tratto dal timore di dissidi e di conflitti, che potrebbero inasprire maggiormente i nostri rapporti, ove si approvasse il disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

Vo' prevenir subito ogni sospetto.

Non appartenni mai e non appartengo a veruna società cosmopolita. Sono credente e cattolico. Amo e professo la religione in cui sono nato. Parlo come sono: italiano e cattolico.

Io sono fermamente convinto, che, approvato il disegno di legge propostovi dall'Ufficio centrale, non sorgerà fra Chiesa e Stato veruna nuova causa di dissidio.

LEGISLATURA XX — 3° BESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Errano coloro i quali attribuiscono alla Chiesa sentimenti perpetui o duraturi di dispetto o di puntiglio per leggi, che non scemano l'alta sua missione, che non toccano i suoi maggiori intenti. Alla Chiesa importa quanto e più che allo Stato che la legge morale non sia offesa, che le famiglie siano legittimamente costituite, che cessi lo spettacolo inverecondo di unioni poligamiche, condannate a parole, ma tollerate e favorite dalle leggi. Giova alla Chiesa che non si abusi dei suoi riti e dei suoi ministri per costituire doppie famiglie, sì che ne vengano poi suscitate gelosie, cupidigie, rancori, odii tra i figli spuri e legittimi di uno stesso genitore. E tra i due progetti le profitterà di più quello che allontanerà maggiormente questi pericoli.

E che cosa propone col suo disegno il vostro Ufficio centrale, se non che lo Stato associ la Chiesa all'opera sua per la difesa dell'ordine domestico e della morale pubblica? Con qual diritto, per qual ragione al pastore d'anime dispiacerà di dire agli sposi, che gli chiedano di benedire la loro unione: lo Stato, di cui siamo cittadini, con una legge fatta ad imitazione di leggi da gran tempo vigenti ed apparse utili in paesi civili, cristiani, cattolici, alla Chiesa prediletti, ha ordinato che prima voi dichiariate innanzi all'Ufficiale dello stato civile di volervi unire in matrimonio onde resti assicurato in modo irrevocabile l'avvenire vostro e delle vostre famiglie; osservate questa legge, che è legge d'ordine, di morale, di prudenza, di saviezza; osservatela, ed io pregherò poi che Dio vi benedica. Per qual ragione deve dolere al sacerdote di tener questo discorso di carità e di ordine?

Quando, sul finire del secolo scorso, la rivoluzione francese impose il matrimonio civile, i rappresentanti delle diocesi di Francia riunitisi volontariamente in Concilio nazionale votarono il decreto del 1797 che venne già ricordato. Ebbene così vi sta scritto negli articoli 1 e 13.

« Art. 1° La Chiesa gallicana non riconosce per matrimoni legittimi che quelli che sono stati contratti secondo la legge civile.

« Art. 13. La benedizione nuziale non sarà mai data, tranne dopo che gli sposi abbiano adempiuto le formalità prescritte dalla legge civile ».

Quando successivamente in Francia, nel Belgio, in Svizzera furono pubblicate quelle leggi, per le quali la celebrazione del matrimonio civile deve precedere il religioso e sono minacciate pene al ministro del culto, il quale addivenga al matrimonio religioso prima che consti debitamente della celebrazione del matrimonio civile, quali risposte dette la Chiesa a chi ne la interrogò?

Udite. Nel quarto volume della Teologia morale di monsignor Scavini sono riferite, in latino, la domanda, in italiano, la risposta. Eccole:

« Quesito:

« Quid faciet Parrochus, si lex civilis ipsum prohibeat sub poena, ut in Gallia, Belgio, Republica ticinensi, a religiosa matrimoni celebratione, nisi certior efficiatur sponsos iam esse civiliter junctos?

« Risposta.

«Stanteche si può seguire la legge civile, di cui si tratta, senza andar contro lo spirito della Chiesa (più tollerante di coloro che l'accusano di intolleranza) è prudente per un parroco di conformarvisi».

Or dite voi se io mi inganno, allorquando penso e dichiaro che, approvata quella legge che l'Ufficio centrale vi propone, neanche sarà necessario ai parroci di chiedere alla Chiesa come dovranno contenersi; perchè già fu detto che in legge somigliante nulla vi è che contraddica allo spirito della Chiesa, e che perciò «è prudente per un parroco di conformarvisi». (Approvazioni).

La Chiesa, come ogni istituzione retta da uomini non si acconcia di buon grado ad abbanonare ciò che essa abbia conseguito, ma in argomenti di legislazione civile la Chiesa non suscita dissidi o non vi insiste.

Nel 1852, con lettera del 25 luglio, re Vittorio Emanuele comunicò al Sommo Pontefice che i suoi ministri intendevano istituire nel Regno il matrimonio civile. Dichiarò che egli amava procedere con tutti i riguardi alla Santa Sede, sia col non acconsentire il matrimonio civile a coloro che non lo potessero contrarre secondo le leggi ecclesiastiche, sia con prendere quegli altri accordi, i quali valessero a conciliare la religione col diritto civile.

In lettera 19 settembre 1852 datata da Castelgandolfo, che, nell'opera già citata dello

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

Scavini, costituisce l'appendice LXXVIII, il Santo Padre rispose con assoluto rifluto.

«È domma di fede - egli diceva - essere stato il matrimonio elevato alla dignità di Sacramento... La unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. Una legge civile, che, supponendo divisibile pei cattolici il sacramento dal contratto di matrimonio, pretenda di regolarne la validità, contraddice alla dottrina della Chiesa, invade i diritti della medesima, praticamente parifica il concubinato al sacramento del matrimonio, sanzionando legittimo l'uno come l'altro ».

E siccome i ministri di re Vittorio in una memoria comunicata al Pontesice avevano ricordato che in paese limitroso al Regno di Sardegna legge somigliante era stata già pubblicata e che la Chiesa vi si era, di buon grado, acconciata, così rispondeva il Santo Padre: «La Santa Sede non si è mai acquetata sui satti, che si citano e sempre ha richiamato contro queste leggi, conservandosi anche adesso nei nostri archivi i documenti delle satte rimostranze».

Ma quando nel 1865 il matrimonio civile fu adottato nel nostro Codice, quale fu il contegno della Chiesa?

L'arcivescovo di Capua, mons. Capecelatro, negli Scritti vari, questioni importanti a proposito del Concilio Vaticano, al paragrafo 25 scrisse così: «Ovunque è la legge del matrimonio civile, i buoni cattolici possono e debbono obbedirle; possono, perciocchè essi celebrando prima o dopo il matrimonio vero che è il religioso, mostrano col fatto di tenere questo come essenziale e principalissimo. Debbono, perciocchè sono obbligati a cessare da sè e più dalla figliolanza gravissimi danni morali e materiali che sorgerebbero ove il matrimonio civile si omettesse».

E più tardi la Sacra Penitenzieria con una risoluzione, che è riferita dal Moroni al vol. IV dell'indice al dizionario di Erudizione storico ecclesiastica, ha riconosciuto « essere opportuno ed espediente d'inculcare ai fedeli, che abbiano contratto matrimonio avanti la Chiesa, di ottemperare alle formalità prescritte dalla legge civile, e ciò pel bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta per

legittima, e per allontanare anche il pericolo della poligamia ».

E appunto perciò, sebbene in Italia non esista ancora una legge, la quale costringa il sacerdote ad astenersi dal matrimonio religioso se non sia stato fatto il matrimonio civile, venne ordinato così da vescovi pieni di pietà, di fervor religioso, alla Chiesa devoti, ossequenti.

Dai rapporti fatti dai procuratori generali al Ministero di grazia e giustizia sull'inchiesta della statistica dei matrimoni religiosi, rilevo che il procuratore generale di Venezia riferi che l'autorità ecclesiastica, in alcuni luoghi, consiglia, in altri, esige la precedenza del matrimonio civile a quello religioso s. Ed un insigne collega nostro mi ricordò che l'ora defunto arcivescovo di Verona, monsignor Canossa, piissimo prelato, aveva precisamente imposto così ai parroci della sua diocesi, dichiarando che ove si presentassero casi eccezionali se ne dovesse riferire a lui, che vi avrebbe convenientemente provveduto.

Il procuratore generale d'Aquila riferì « che i parroci del mandamento di Tagliacozzo vogliono che sia celebrato il matrimonio col rito civile, e non battezzano i figli se non sono stati denunziati allo stato civile ».

Il procuratore generale di Napoli scrisse che:
«il defunto cardinale Sanfelice, arcivescovo di
Napoli, dispose per la sua diocesi che gli sposi
presentassero il certificato del seguito matrimonio civile, e così il vescovo di Isernia».

Dunque è ragionevole prevelera e pensare, che, allorquando fosse votato il disegno di legge dell' Ufficio centrale, quello che per iniziativa libera, spontanea, prudente di vescovi ed arcivescovi venne già disposto e continua ad essere osservato, diverrà regola uniforme per consenso della suprema autorità ecclesiastica. E non ne sorgeranno contro noi dissidi e conflitti che non sorsero contro altri Stati per leggi più rigorose su questo argomento. E se contro l'Italia si tenesse differente contegno, non avremmo noi argomento e ragione di dire che non si deplora la legge, ma che si spia ogni occasione per creare inconvenienti a danno nostro?

In Italia la causa dei dissidi della Chiesa non è mai consistita in cosa di tanto piccolo momento. Ben altra ne è la cagione vera. È la LEGISLATURA XX — 3" BESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1900

nostra unità con Roma capitale che si deplora. (Benissimo). E qui che non ci si vorrebbe. Eppure hic manebimus optime; perchè fu Roma l'aspirazione di tutti i nostri gloriosi pensato ri, da Dante a Manzoni, italiani e cattolici; e con animo italiano e fatidica parola re Umberto dichiarò Roma intangibile. Restiamovi adunque, esercitando le nostre funzioni di legislatori con animo spassionato e sereno; indagando i mali morali per prevenirli; ed esplicando quell'alta funzione educatrice e sociale che storicamente appartiene allo Stato.

In nome di questi principi l'Ufficio centrale raccomanda alla benevolenza vostra il progetto che ha presentato. (Vivi e prolungati applausi, molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14 e 30.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni contro i matrimoni illegali (N. 2 - Seguito);

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 5);

Disposizioni sul credito comunale e provinciale (N. 72);

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 58).

La seduta è sciolta ore (18 e 45).

Licenziato per la stampa il 14 maggio 1900 (ere 16).

P. Dr Luioi.

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche